



**TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE ORGANO  
PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI  
GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA**

SENTENZA DI PRIMO GRADO, ISCRITTA AL N. 3/2013 DEL REGISTRO GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, PRONUNCIATA IN RAGUSA, NELLA VIA [REDACTED], IN DATA 10 GIUGNO 2013, DAL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE - ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C., NELLA CONTROVERSIA TRA L'UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, ORGANO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE, CON SEDE LEGALE IN RAGUSA, NELLA VIA [REDACTED], IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE GENERALE, AVV. [REDACTED], CITTADINO ITALIANO, NATO IN [REDACTED], E LO STATO DI ANTARCTICLAND, CON CAPITALE CAPO GOTT (LATITUDINE 72°45'04.90"S; LONGITUDINE 90°50'16.07" O) E CON SEDE PER L'EUROPA IN MALTA, 146 FLAT NR. 2 ST. LUCIA STREET-VALLETTA VTL 1183, IN PERSONA DEI RAPPRESENTANTI COSTITUZIONALI [REDACTED] CESARE,

[REDACTED] DOMICILIATI PRESSO E NELLO STUDIO LEGALE DELL'AVV. SEBASTIANO [REDACTED] DEL FORO DI ROMA, SITO IN ROMA NELLA VIA [REDACTED]

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Għammi GRM 3108  
146 Flat No 2, St. Lucia Street, Valletta VTL 1183  
Tel. 21445800 / 2198470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



## CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

Via \_\_\_\_\_ - 97100 Ragusa

Registro Generale n. 3/2013

### SENTENZA

**AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA  
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.**

### PRONUNCIATA

il 10 giugno 2013 dal Tribunale Civile Internazionale - Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, nella controversia tra l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via \_\_\_\_\_, in persona del suo Procuratore Generale, avv. \_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato in \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' avv. \_\_\_\_\_ del Foro Ecclesiastico Campano, con studio legale in Bologna, nella Via \_\_\_\_\_, e lo Stato di Antarticland, con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90°50'16.07" O) e con sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street - Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti costituzionali Cesare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall' avv. Sebastiano \_\_\_\_\_ del Foro di Roma, con studio legale in Roma, nella Via \_\_\_\_\_

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi GRM 3188  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 99433808 21498479 Mob. 99433286  
Email: notagius@maltanet.net





**IL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE  
ORGANO PERMANENTE  
DELLA  
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE  
DI RAGUSA**

riunito in Ragusa, Via \_\_\_\_\_ in persona dei seguenti  
magistrati arbitrali – giudici di primo grado:

- avv. Michele

\_\_\_\_\_, nella qualità di Presiden-

- avv. Giovanni

\_\_\_\_\_, nella qualità

di giudice – relatore;

- avv. Manuela

\_\_\_\_\_, nella qualità di

giudice;

- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte Euro-  
pea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare \_\_\_\_\_ del  
Foreo di Trapani, con studio legale in  
\_\_\_\_\_

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.J.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi GRM 3108  
Marsaxlokk No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 98493266  
Email: notagius@malianet.net



## HA PRONUNCIATO

a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, così come sostituiti dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la seguente

### SENTENZA

AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.

nella controversia risultante dalla convenzione stipulata, in data 20 aprile 2013, in Palermo, registrata nello

Territoriale di Trapani, in data 24 aprile 2013, al n. , serie ;

### TRA

l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via  
[redacted], in persona del Procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, avv. Baldassare

[redacted], rappresentato e difeso dall' avv. Rosario

[redacted] Foro Ecclesiastico Campano, nel cui studio legale in Bologna, nella Via

[redacted], è elettivamente domiciliato per mandato a margine della

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
145 Elm No 2 St, Luqa Street, Valletta V.T. 1183  
Tel: 21413906 21498470 Mob. 99493266  
Email: notagius@malta.net.net



memoria introduttiva del 16 maggio 2013, di cui infra;

## E

lo Stato di Antarcticland, con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90°50'16.07" O) e con sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti costituzionali

\_\_\_\_\_ , elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio legale dell' avv. Sebastiano \_\_\_\_\_ del Foro di Roma, sito in Roma nella Via \_\_\_\_\_ , dal quale sono rappresentati e difesi per mandato a margine della memoria introduttiva del 14 maggio 2013, di cui infra;

## AVENTE AD OGGETTO

- a) l' accertamento della qualità di Stato del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland;
- b) l' accertamento delle qualità di soggetti materiali di diritto internazionale in capo ai componenti dell' ufficio di Capo dello Stato dello Stato di Antarcticland.

## SI PREMETTE

- che i sottoscritti avv. Michele \_\_\_\_\_ , avv. Giovanni \_\_\_\_\_ e avv. Manuela \_\_\_\_\_ sono stati nominati giudici del-

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi QRM 3108  
Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltenet.net



l'arbitrato, con nomina risultante alla lettera b) del citato compromesso; e che essi hanno accettato tale nomina sottoscrivendo la dichiarazione relativa in data 29 aprile 2013, a termini della previsione di cui alla lettera i) del detto compromesso;

- che alla lettera h) del succitato compromesso le parti hanno stabilito che la presente sentenza deve essere pronunciata entro il 25 giugno 2013;

- che l' avv. Michele [redacted] e l' avv. Manuela [redacted], in data 29 aprile 2013, hanno delegato a compiere gli atti di istruzione l' avv. Giovanni [redacted], ai sensi dell'art. 816 ter, comma 1, c.p.c.; tale delega viene depositata in una alla presente sentenza.

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Allo scopo di dirimere e di definire la vertenza di cui in epigrafe, i termini della quale meglio si esporranno infra alla voce "IN FATTO", l' avv. Baldassare [redacted], nella sua spiegata qualità, Cesare [redacted], come sopra generalizzati e nelle loro qualità, hanno stipulato la convenzione per arbitrato, in data 20 aprile 2013, registrata presso lo Sportello di Alcamo [redacted]

[redacted], in data 24 aprile 2013, al n. [redacted], serie [redacted], che viene depositata in una alla presente sentenza che la definisce, ex art. 825, comma 1, del codice di procedura civile. Le parti, ai sensi di quanto da esse previsto e stabilito alla lettera f) della convenzione per arbitrato, sono state invitate dall' avv. Giovanni

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi GRM 3108  
Malta No. 251, Lúcia Street, Valletta VLT 1483  
Tel. 21443008 21498470 Mob. 95493286  
Email: notagius@maltanet.net



, delegato agli atti d'istruzione, secondo quanto prima s'è detto, a presentare documenti, memorie e repliche entro il 25 maggio 2013; e, in ottemperanza a tale invito, ciascuna di esse ha inviato alla Cancelleria della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, a mezzo e-mail ( ), propria **memoria difensiva**; e precisamente Cesare , nelle loro qualità di rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, in data 14 maggio 2013 e l' avv. Baldassare in data 16 maggio 2013. Le parti convocate poi in Ragusa,

, in data 17 maggio 2013, hanno comunicato telefonicamente di volere rinunciare a comparire avanti all'avv. Giovanni , delegato agli atti d'istruzione, insistendo ognuna di esse nelle proprie conclusioni. Le parti, infine, hanno fatto pervenire alla Cancelleria della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, a mezzo e-mail ( ), le rispettive **memorie di replica**; quella di Cesare , ut supra generalizzati, in data 22 maggio 2013, e quella dell' avv. Baldassare in data 24 maggio 2013. Questo Tribunale dà atto: a) che le dette e-mail sono state girate dal Cancelliere della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del dott. Pietro , a mezzo e-mail, al Presidente del Tribunale Civile Internazionale, avv. Michele , lo stesso giorno in cui gli sono pervenute; b) che la memoria introduttiva dello Stato

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
71 Mill Street, Qormi QRM 3108  
106 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta V.L. 1183  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 98433246  
Email: notagius@maifanel.net



di Antarcticland, su richiesta del giudice istruttore \_\_\_\_\_, è stata portata a conoscenza, a cura del Cancelliere della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, dell' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in data 17 maggio 2013; mentre la memoria introduttiva dell' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa è stata portata a conoscenza, su richiesta del detto giudice istruttore \_\_\_\_\_ ed a cura del detto Cancelliere, dei rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, in pari data. Avendo le parti concluso come dalle rispettive memorie di replica, l' avv. Giovanni \_\_\_\_\_, in virtù della delega agli atti d'istruzione a lui conferita dagli altri due giudici, ha ritenuto e dichiarato chiusa l'istruttoria. Indi, il Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, esaminati gli atti, ha reso la presente sentenza.

### IN FATTO

Cesare \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentanti costituzionali del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland, hanno chiesto di fare accertare, in contraddittorio con l' Ufficio del procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa la qualità di Stato del soggetto di diritto internazionale

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi CRM 3108  
1087, Valletta 2 St. Lucia Street, Vallatta VLT 1183  
Tel: 21443885 21498478 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net





denominato Stato di Antarcticland e le qualità di soggetti materiali di diritto internazionale in capo ai componenti dell' Ufficio di Capo dello Stato dello Stato di Antarcticland. L' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del suo Procuratore Generale, avv. Baldassare , ritiene, invece, che lo Stato di Antarcticland sia un soggetto di diritto internazionale inesistente, in quanto non riconosciuto dalla comunità internazionale.

Tali i termini della controversia.

Per questi motivi, le parti hanno chiesto a questo Tribunale, conformemente al paragrafo a) di detta convenzione di arbitrato di rispondere alle seguenti domande:

1. Fabian Gottlieb Von Bellingshausen fu il primo Capo del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio ?
2. La dichiarazione del 5 luglio 2011 di S.A.S. del Principe Giovanni , ha il significato di rinuncia definitiva, senza limiti e senza riserva alcuna, a tutti i suoi diritti sullo Stato di Antarcticland ?
3. Rolando , può esercitare diritti costituzionali sullo Stato di Antarcticland ?
4. Il Trattato dell' Antartico del 1° dicembre 1959 impone allo Stato di Antarcticland obblighi di fare o di non fare ?
5. L' art. IV del Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 ha reso inefficace la sovranità e l'indipendenza dello Stato di

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.O., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Għrmi GRM 3108  
66 Flak No 2, St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 2143808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@mallanet.net



Antarcticland, soggetto di diritto internazionale indipendente entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 90° Ovest e la longitudine 135° Ovest ?

6. Il Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 vincola, anche, i cittadini di uno Stato contraente ?

7. L' art. VIII, paragrafo 1, del Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 limita i diritti di sovranità dello Stato di Antarcticland ?

8. Lo Stato di Antarcticland è parte integrante dell' ordinamento giuridico internazionale ?

9. Lo Stato di Antarcticland è un soggetto di diritto internazionale ?

10. Allo Stato di Antarcticland spetta la qualifica di Stato sovrano ?

11. Allo Stato di Antarcticland spettano le immunità diplomatiche, giurisdizionali e tributarie ?

12. I provvedimenti pronunciati dai tribunali dello Stato di Antarcticland hanno natura di provvedimenti giurisdizionali di Stato estero ?

13. Lo Stato di Antarcticland è uno Stato neutrale in modo perpetuo ?

14. Lo Stato di Antarcticland costituisce legittimamente un ordinamento avente per scopo l'assicurazione della pace e della giustizia tra le Nazioni ?

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi GRM 3108  
146 Elat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443801-21499470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



15. Lo Stato di Antarticland ha diritto di legazione attiva e passiva secondo le regole del diritto internazionale ?
16. La *possessio corpore* è una delle condizione essenziali per l'esistenza della sovranità territoriale ?
17. Quando, secondo il diritto italiano, l'esercizio del possesso virtuale legittimamente genera l'acquisto della proprietà per usucapione ?
18. L' Antartide è raggiungibile con mezzi ordinari ?
19. In Antartide è possibile attivare un sistema di posta elettronica ?
20. Ai Principi regnanti dello Stato di Antarticland spetta lo *jus majestatis*, lo *jus honorum*, lo *jus glaudis* e lo *jus imperium* ?
21. All' Ordine al Merito dello Stato di Antarticland, ai fini della Legge 3 marzo 1951 n. 178, spetta la qualifica di ordine al merito di Stato estero ?
22. Per le attività da svolgere in Italia, lo Stato di Antarticland necessita dell'autorizzazione del Governo Italiano ?
23. Il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem "World Confederation" è un ordine sottoposto alla giurisdizione dello Stato di Antarticland ?

Cesare \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentanti costituzionali del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarticland, a sostegno delle proprie ragioni, hanno prodotto:

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
 Notary Public & Commissioner of Oaths  
 7 Mill Street, Qormi QRM 3108  
 G.F. Florio 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
 Tel: 21443888 21498470 Mob. 99493286  
 Email: notagius@maltanet.net



- a) copia dell' Ordinamento Costituzionale dello Stato di Antarcticland;
- b) gazzette ufficiali della Regione Siciliana: **1.** Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 aprile 2013, n. 14, inserzione n. 34; **2.** Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 maggio 2013, n. 18, inserzione n. 31;
- c) documenti: **1.** Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 e gli artt. 1, 2° comma, e 55 dello Statuto delle Nazioni Unite; **2.** Trattato dell' Antartide del 1 dicembre 1959;
- d) riferimenti giurisprudenziali: **1.** Cassazione del 23 giugno 1959 n. 1624; **2.** Cassazione del 23 ottobre 1969, n. 3470, rv. 343589; **3.** Cassazione del 2 dicembre 1972, n. 3479, rv. 361378; **4.** Cassazione del 14 marzo 1988, n. 2440, rv. 458210; **5.** Cassazione del 6 settembre 1994, n. 7674, rv 487849; **6.** Cassazione del 15 marzo 1995, n. 3045, rv. 491189; **7.** Cassazione del 19 aprile 1995, n. 4360, rv 491868; **8.** Cassazione del 3 maggio 1997, n. 3873, rv 504072; **9.** Cassazione del 15 luglio 1997, n. 6472, rv 506022; **10.** Cassazione del 11 novembre 1997, n. 11119, rv. 509734; **11.** Cassazione del 29 agosto 1998, n. 8612, rv 518494; **12.** Cassazione del 14 giugno 2000, n. 8120, rv 537598;
- e) riferimento costituzionale: **1.** sentenza della Corte Costituzionale italiana 28 giugno 1985 n. 193;
- f) riferimenti legislativi: **1.** Legge 3 marzo 1951 n. 178; **2.** Legge 14 ottobre 1957 n. 1203; **3.** Legge n. 205/2000; **4.** Legge



Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1, Mill Street, Corrali QRM 3108  
Marsaxlokk, Md 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443888 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malianet.net

n. 62/1968; 5. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

g) riferimenti dottrinali: 1. Bleiber, *Die Entdeckung in Volkerrecht*, Greifswald, 1933; 2. Ago, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, 1934; 3. Ago, *Scienza giuridica e diritto internazionale*, p. 108; 4. Ago, *Diritto positivo e diritto internazionale*, in *Scritti in onore di Perassi*, I; 5. Balladore Pallieri, *Diritto internazionale pubblico*, Giuffrè Editore, 1962; 6. Giovanni Battaglini, *La condizione dell'Antartide nel Diritto Internazionale*. Padova, Cedam, 1971, pag. 32; 7. Perassi, *Introduzione alle Scienze giuridiche*, Roma, 1938 (ristampa), pag. 66; 8. Riccardo Monaco, *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico*, Utet, 1971; 9. Biscottini, *Volontà ed attività dello Stato nell'ordinamento internazionale*, in «Riv. di dir. internaz. », 1942, pagg. 3 e segg.; 10. Barbera e Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 2001; 11. Cassese, *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss.; 12. Iadecola, *Diritto costituzionale italiano-europeo*, Laurus-Robuffo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.; 13. Venturini, *La portata e gli effetti giuridici degli atteggiamenti e degli atti unilaterali degli Stati*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit int. de La Haye*, 1961 (II), pagg. 455 e ss.; 14. Giannini, *La souveraineté des Etats sur l'espace aérien*, in « *Droit mar.* », 1931, pagg. 1 e ss; 15. Eymess, *Die Lufthoheit und ihre Beschränkungen*, Rostak, 1940; 16. Quadri, *Droit international cosmique*, in « *Cours de l'Ac. de la Haye* », 1959;

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagi@malta.net



17. Id., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, Milano, 1960; 18. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1917; 19. Giannini, *Autonomia*, in studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano 1952, pagg. 207 e sgg.; 20. Giuliano, *La comunità internazionale ed il diritto*, pag. 232; 21. Rapisardi Mirabelli, "Il principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati", Catania, 1920; 22. Ziccardi, "La Costituzione dell'Ordinamento Internazionale", Collana "Studi di Diritto Internazionale", Giuffrè Editore, 2000;

h) riferimenti bibliografici: 1. Taubenfeld, *A Treaty for Antarctica*, pag. 299; 2. Quality group, Patagoniaworld, 2010-2011, pag. 96;

i) riferimento ad organo di stampa: 1. Sergio Romano, Corriere della Sera dell' 8 febbraio 2012, pag. 43.

## IN DIRITTO

A) In Italia il fondamento del dovere decisorio del giudice va individuato nell'art. 2907 del codice civile per il quale la tutela giurisdizionale è prestata solo su domanda di parte e, quando la legge lo impone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. Nel pronunciarsi il giudice si deve strettamente attenere a ciò che le parti hanno chiesto, prendendo in considerazione la domanda nella sua interezza, non tralasciando nulla. Nell'arbitrato rituale, la pronuncia dei giudici dell'arbitrato ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.,  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
144 Flax No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



si configura quale deroga alla giurisdizione ordinaria. Il principio dell'autonomia della giustizia arbitrale è riconosciuto direttamente dalla legge e si attua mediante l'esercizio di una potestà alternativa a quella del giudice istituzionale. I giudici dell'arbitrato rituale, cioè dell'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato, ma esercitano la funzione giurisdizionale al pari dei giudici ordinari. La sentenza pronunciata dai giudici dell'arbitrato ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria, indipendentemente dalla omologazione del magistrato ordinario. La decisione dei giudici arbitrali, nell'arbitrato rituale, può essere legittimamente chiamata "sentenza" come previsto dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l' esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia dalla Legge 19 gennaio 1968 n. 62, ciò perché non appare soddisfacente il mantenimento del termine lodo. Infatti, la relazione del gruppo di lavoro redatta dal prof. Giuseppe Mirabelli, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, al disegno di legge del 1989, definisce tale questione meramente formale. Il termine sentenza arbitrale appare in linea con la volontà espressa dal legislatore, con la riforma del 2006, di volere attribuire alla decisione dei giudici dell' arbitrato gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana. I tribunali arbitrali sono

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443888 / 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



organi di giurisdizione civile ordinaria, aventi, nella speciale materia dei diritti disponibili, gli stessi poteri del giudice ordinario. La sentenza arbitrale pronunciata dai giudici dell'arbitrato è una vera e propria sentenza emessa nell'esercizio di una funzione giurisdizionale di cognizione ordinaria. Nell'arbitrato rituale, i giudici dell'arbitrato, poiché pronunciano vere e proprie sentenze aventi gli effetti delle sentenze pronunciate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, hanno il potere, come disposto dall'art. 2908 del codice civile, di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e, quindi, di rendere sentenze costitutive (cfr. Cassazione Civile 15.3.1995, n. 3045). La sentenza arbitrale potrà fare stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e potrà, quindi, determinare tutti gli effetti del giudicato formale e sostanziale alla stregua di una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria dalla data dell'ultima sottoscrizione dei giudici dell'arbitrato. Non sono compromettibili in arbitrato rituale, secondo l'art. 806 c.p.c., primo comma, i diritti indisponibili, in altre parole non sono compromettibili in arbitrato rituale le materie per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero. Ancora, l'art. 6, secondo comma, della Legge n. 205/2000 stabilisce che "le controversie concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto." Oggi, dunque, è ammessa la

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Fiat No. 2, St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net





compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi ordinariamente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e la piena compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La riforma del diritto dell'arbitrato, approvata con D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con decorrenza 2 marzo 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento l'arbitrato amministrato. L'arbitrato si dice amministrato quando viene gestito e regolamentato da un organismo permanente d'arbitrato (camera arbitrale). **L'art. 832 c.p.c. prevede espressamente che la convenzione d'arbitrato possa fare rinvio ad un regolamento arbitrale preconstituito. Per quanto attiene poi al contenuto del regolamento predisposto dalle organizzazioni permanenti d'arbitrato, l'art. 832 c.p.c. non entra nel merito dello stesso. Ciò vuol dire che la legge ordinaria ha riconosciuto ai tribunali arbitrali il potere di applicare al merito della controversia un regolamento predisposto autonomamente da una istituzione arbitrale (camera arbitrale), senza attribuire al giudice dello Stato il diritto di controllare il merito della controversia stessa. Il giudice ordinario, infatti, ex art. 825 c.p.c., deve unicamente accertare la regolarità formale della sentenza arbitrale, in altre parole deve accertare se è stata osservata, da parte del tribunale arbitrale, la procedura prevista dal codice. Parimenti viene ribadito l'obbligo, ex art. 825 c.p.c., di trascrivere o di annotare la sentenza**

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7 Mill Street, Qormi QRM 3108  
149 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493285  
Email: notagius@malta.net



arbitrale, resa esecutiva in tutti quei casi in cui lo sarebbe la sentenza ordinaria avente il medesimo contenuto. L'equiparazione della sentenza arbitrale alla sentenza ordinaria, da un punto di vista formale, appare totale, esclude, tuttavia, l'efficacia esecutiva, di cui al libro III del codice di rito, per effetto della riserva che la norma opera in relazione al disposto di cui all' art. 825 c.p.c.. Detta norma stabilisce che il conseguimento della esecutorietà della sentenza arbitrale nel territorio della Repubblica è subordinata alla concessione del decreto del Presidente del Tribunale Ordinario. Nel compiere l'accertamento della regolarità formale della sentenza arbitrale, il Tribunale Ordinario non può rilevare la sussistenza di vizi che legittimino la impugnabilità della sentenza arbitrale (Punzi) né può stabilire se trattasi di sentenza arbitrale rituale o irrituale. Il reclamo avverso il decreto di esecutorietà del Tribunale è consentito non solo nel caso in cui venga negato, ma anche nell' ipotesi in cui venga concessa l' esecutorietà della sentenza arbitrale. Inoltre, il giudice del reclamo viene individuato nella Corte d' Appello.

**B)** Lo Stato di Antarticland è legittimamente soggetto di diritto internazionale; in quanto tale è capace di diritti e di obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico internazionale; ad esso competono l'immunità giurisdizionale, l'immunità tributaria ed il trattamento giuridico spettante agli Stati; conseguentemente, i provvedimenti pronunciati dai suoi tribunali hanno natura di provvedimenti giurisdizionali di uno Stato Estero. È, tuttavia, da

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
46 Flat No 2, St. Elia Street, Valletta VLT 1103  
Tel: 21443808 21498470 / Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



soggiungere che la sovranità territoriale non ha bisogno di essere estesa materialmente a ogni particella di territorio, in altre parole non ogni metro quadrato deve essere occupato. Talvolta può bastare anche l'occupazione di poche località<sup>1</sup>. È stato notificato ai terzi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 aprile 2013, n. 34, redazionale n. 34, il seguente proclama: *"Il qui sottoscritto avv. Sebastiano , con studio legale in Roma, nella via , rende noto che l'ordinamento strutturale e funzionale dello Stato di Antarticland è il seguente: a) denominazione: Stato di Antarticland; b) tipo di Ente: soggetto di diritto internazionale, con la qualifica di Stato sovrano; c) confini: dal Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e dalla longitudine 90° Ovest alla longitudine 135° Ovest; d) superficie: la zona ricopre un' area di 1.554.424 Km<sup>2</sup>; e) capitale: Capo Gott (latitudine 72°45' 04.90"S; longitudine 90°50'16.07" O); f) domicilio per l'Europa c/o lo studio notarile del dott. Antoine Agius, sito in 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183 (Malta); g) forma di governo: Monarchia Costituzionale, conformemente all' art. 3 del Decreto Legislativo n. 1/2013 promulgato a Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90° 50'16.07"O) dai Principi regnanti , in data 11 febbraio 2013, depositato ai rogiti del notaio Dr. Antoine Agius di Malta, in data 1 marzo 2013, sulla cui copia autenticata dal detto notaio è*

Dr. ANTOINE AGIUS, L.L.D., Ph.D.  
Notary Public, Commissioner of Oaths  
7, Mirabel, Qormi QRM 3186  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443803 21488478 Mob. 99493286  
Email: notagus@maltanet.net



<sup>1</sup> Cfr. G. Balladore Pallieri, *Diritto internazionale pubblico*, Giuffrè Editore, 1962, pag. 451.

*stata apposta, in data 13 marzo 2013, dal Ministero degli Affari Esteri di Malta l' Apostille n. 182808; h) bandiera: la bandiera di Antarticland reca l'immagine bianca del continente Antartico, con sopra la rosa dei venti e le linee in rosso che tracciano le coordinate del territorio nazionale di Antarticland in rosso con una "A" rossa tra le linee, su fondo blu; .....*

... "omissis" da qui a tutta la pagina:--23--

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi GRH 3108  
146 Tial, No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443803 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



.... "Omissis", fino alla presente riga e pagina qui  
compresa ----- r) *posizione dello Stato di Antarcticland rispetto al Trattato dell' Antartide del 1 dicembre 1959: Stato terzo; conseguentemente detto Trattato, ex art. 34 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1968, ratificata dall' Italia con Legge n. 112 del 1974, non crea né obblighi né diritti per lo Stato di Antarcticland; s) lingue ufficiali: 1) lingua inglese; 2) lingua italiana; t) lo Stato di Antarcticland, ex art. 13 della sua Costituzione, è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e si impegna ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. La presente pubblicazione al fine di darne ai terzi legale conoscenza. Avv. Sebastiano Verga". La funzione utile del Trattato dell'Antartide del 1 dicembre 1959 si restringe, quindi, alle disposizioni previste dagli artt. I, III, VII e IX, in altre parole a quelle disposizioni che riguardano non la sovranità territoriale, ma la cooperazione scientifica e la demilitarizzazione dell'Antartide. Gli osservatori, il personale scientifico, le persone ad essi aggregate, secondo gli artt. VIII e IX del Trattato Antartico, « rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini »; conseguentemente le persone che non hanno la cittadinanza di una Parte contraente non sono, nell'Antartide, sottoposte a giurisdizione alcuna e le*

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
11 Mill Street, Dornoi QRM 3108  
Fla. No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21499476 Mob. 99491286  
Email: notagius@mallanet.net



loro controversie potrebbero essere risolte mediante ricorso a criteri di soluzione extra-giuridici. Le espressioni usate dall' art. IV del Trattato Antartico di « rivendicazioni di sovranità territoriale » o di « a una qualunque base di rivendicazione di sovranità » o di « la posizione di una qualsiasi delle Parti contraenti in merito al riconoscimento o al non riconoscimento del diritto di sovranità territoriale nell'Antartide, o della rivendicazione o base di rivendicazione ... (di) sovranità territoriale » sarebbero, secondo il diritto internazionale generale, mere disposizioni permissive. Vale a dire che in base a tale disposizione non verrebbe imputata agli Stati contraenti alcuna responsabilità per affermazioni nominali di sovranità territoriale già avanzate, rinnovate, o per rivendicazioni già iniziate. L' art. IV, comma 2, del Trattato « Non si deve avanzare nessuna nuova rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide » preclude le parti di effettuare nuove rivendicazioni e favorisce « arbitrariamente » le rivendicazioni precedenti sulle successive. Secondo il Battaglini, le due formulazioni « sarebbero entrambe ugualmente prive di fondamento giuridico attuale ». Nei trattati internazionali vi sono spesso formule ambigue, scritte in modo da consentire interpretazioni diverse. I contraenti ne sono consapevoli e le accettano perché pensano che un accordo, anche se imperfetto, sia meglio di un disaccordo<sup>2</sup>. Ancora, sull' art. IV del Trattato dell'Antartide, il Balladore Pallieri scrive che «si

<sup>2</sup> Cfr. Ambasciatore a r. dott. Sergio Romano, Corriere della Sera dell' 8 febbraio 2012, pag. 43.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., F.L.S.,  
Notary Public, Commissioner of Oaths  
7 Mill Street, Gormi QRM 3108  
148 Fiat, No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21499470 Mob. 99453286  
Email: notagius@malta.net



tratta, come facilmente si scorge, non di norme con le quali l'Antartide sia stata dichiarata inappropriabile, ma di semplici impegni convenzionali limitati agli Stati contraenti (e limitati, inoltre nel tempo dalle disposizioni regolatrici della convenzione), di non modificare in alcun modo la situazione esistente alla fine del 1959".

C) Gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della Costituzione dello Stato di Antarticland hanno recepito gli artt. I, II, III, V, VII e IX del Trattato dell' Antartide, in altre parole nel territorio sottoposto alla sovranità del precitato Stato a) sono autorizzate soltanto attività pacifiche; b) sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere; c) è consentito l' impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato; d) è autorizzato, con l' impiego di proprie risorse finanziarie, lo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide; e) sono consentiti gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici; f) è consentita la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico; g) sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive; h) è consentito.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Pitt Street, Gormi QRM 3108  
146 Pitt Street, Valletta VLT 1103  
Tel. 21443806 21492470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



senza condizioni, agli osservatori delle Nazioni Unite e delle parti contraenti del Trattato dell' Antartico di accedere in ogni parte del suo territorio; i) sono autorizzate le misure inerenti all' utilizzazione del territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica e per facilitare la cooperazione scientifica internazionale; l) è consentito l' esercizio dei diritti d' ispezione previsti nell'articolo VII del Trattato dell' Antartico; m) è fatto obbligo di proteggere e di conservare la flora e la fauna. L' art. I, comma 1, e l' art. V, comma 1, del precitato Trattato autorizzano nell'Antartide soltanto attività pacifiche e vietano tutti i provvedimenti di carattere militare come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di qualsiasi genere, esplosioni nucleari o l' eliminazione di scorie radioattive, sono norme consuetudinarie cogenti (*jus cogens*).

D) Lo Stato di Antarcticland non è parte del Trattato Antartico del 1 dicembre 1959. Per gli Stati terzi, in altre parole gli Stati che non hanno aderito al Trattato dell'Antartide, vale il principio generale *pacta tertiis neque nocent neque prosunt*, conformemente al quale essi non possono essere favoriti o danneggiati da accordi a cui non hanno preso parte. A questa impostazione si uniforma la Convenzione di Vienna, specificando all'art. 34 che «un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato senza il suo consenso». Sull' art. IV del Trattato dell'Antartide per il Balladore Pallieri “si tratta, come facilmente si scorge, non di norme con le quali l'Antartide sia stata dichiarata inappro-

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
Milk Street, Gormi GRM 3108  
146 Flat Rd 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1103  
Tel: 21443808 21498473 Mob. 99493286  
Email: notagius@gmail.com





priabile, ma di semplici impegni convenzionali limitati agli Stati contraenti (e limitati, inoltre nel tempo dalle disposizioni regolatrici della convenzione), di non modificare in alcun modo la situazione esistente alla fine del 1959". Gli artt. I, III, VII e IX del Trattato dell' Antartide riconoscono i diritti dei cittadini delle Parti contraenti e degli Stati non contraenti su « cose » o su singole « porzioni » di terra antartica, legittimano la cooperazione scientifica ed impongono la demilitarizzazione dell'Antartide. Nell' Antartide le varie attività, comprese quelle di ricerca, e la cooperazione scientifica, prima del 1959, erano libere di fatto. Il Trattato dell' Antartide, invece, ha elevato le libertà di fatto a libertà giuridiche. Quindi, nell' Antartide la libertà di circolare, di soggiornare, di compiere qualunque attività è divenuta effettiva grazie al Trattato. Gli Stati contraenti si sono - è vero - impegnati « a fare tutti gli opportuni sforzi » al fine che « nessuno intraprenda nell'Antartide una qualsiasi attività contraria ai principi ed ai fini » del Trattato. « Ma, ancorché le parti volessero impedire le operazioni antartiche di terzi Stati contrarie a tali fini e principi (in base all'art. X di questo accordo) non vi sarebbe nessun principio (in base al suo art. IV) che vieti a chi non è parte di annettersi pacificamente territori dell'Antartide o di riconoscere le annessioni territoriali altrui (sia pure basate su atti e attività successivi all'entrata in vigore del Trattato) ». « Uno Stato terzo, che non è parte del Trattato, purché si astenga dalla minaccia e dall'uso della forza,

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
11 Hill Street, Gormi GRM 3108  
Flat No. 7 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 2443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



può insediarsi, nei settori liberi, e creare sulle sue attività una base legale di rivendicazione ... »<sup>3</sup>. Il Taubenfeld scrive che « i sudditi degli Stati non contraenti dell'Accordo di Washington si possono liberamente stabilire sia nelle zone rivendicate sia in altre zone »<sup>4</sup>. In definitiva il Trattato dell'Antartide è essenzialmente un Trattato di demilitarizzazione con riguardo ai principi dei suoi artt. I e V: « L' Antartide può essere utilizzato solo per scopi pacifici e sono vietate, in altre parole, misure di carattere militare » e « In Antartide è proibita qualsiasi esplosione nucleare e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ».

**E)** L'efficacia normativa dei trattati si rivela attraverso i loro effetti, i quali sono assai complessi e richiedono particolare attenzione. Al riguardo bisogna distinguere gli effetti dei trattati rispetto alle parti contraenti, da quelli che essi eventualmente possono produrre nei riguardi dei soggetti terzi. Circa il primo punto è necessario avvertire che i trattati creano diritti ed obblighi esclusivamente per i soggetti che vi hanno partecipato sia in via primaria negoziando e stipulando l'accordo, sia successivamente aderendovi o accedendovi, nell'ipotesi di trattati aperti. Il diritto internazionale convenzionale ha infatti una base esclusivamente volontaria, per cui non sarebbe pensabile che uno Stato diventasse obbligato da un trattato al quale non ha partecipato. L' efficacia delle norme create dal Trattato è

<sup>3</sup> Cf. G. Battaglini. *La condizione dell' Antartide nel diritto internazionale*. Cedam. Padova. 1971, pag 332.

<sup>4</sup> Cf. Taubenfeld. *A Treaty for Antarctica*, pag. 299.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
45 Pitt Street, Gormi QRM 3108  
45 Pitt Street, Gormi QRM 3108  
Tel. 21443888 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@mattanet.net



necessariamente limitata ai soggetti dell'accordo medesimo anche perché gli accordi internazionali danno vita a norme di diritto particolare, a norme cioè che non estendono la loro efficacia a tutti i membri della comunità internazionale, ma sono vevoli soltanto nella sfera dei soggetti che hanno concorso alla loro creazione. Anche i grandi trattati collettivi non si sottraggono a tale principio: quando statuiscono principi di diritto internazionale generale non fanno che recepire consuetudini o principi generali già esistenti nella comunità internazionale. In linea di principio il trattato ha efficacia in tutto il territorio degli Stati contraenti. Il trattato ha per effetto di obbligare i soggetti contraenti in quanto tali, cioè come persone di diritto internazionale; perciò dalla stipulazione di un trattato non deriva la conseguenza che le norme in esso contenute siano obbligatorie anche per i soggetti di diritto interno: persone fisiche e persone giuridiche<sup>5</sup>. Ciò vale sia nel caso in cui il trattato venga stipulato tra due Stati, sia nell' ipotesi in cui intervenga tra uno Stato ed un ente internazionale dotato di capacità giuridica internazionale o tra due enti internazionali capaci di dar vita ad un accordo internazionalmente rilevante: infatti, anche gli enti internazionali diversi dagli Stati, in quanto

<sup>5</sup> Il Rousseau, *Principes*, cit., pp. 438-439, sostiene che la regola per cui un trattato non è in sé fonte di diritto interno può tuttavia essere derogata da una stipulazione espressa contraria, la quale faccia sorgere diritti ed obblighi per degli individui. E conclude col dire che se è vero che in linea di massima un trattato non ha effetti diretti nei riguardi degli individui, sarebbe, tuttavia, eccessivo concludere che non ne possa mai avere. L'elemento decisivo al riguardo è unicamente la volontà delle parti. Di fronte a questa tesi dell'A. non sembra eccessivo soggiungere che essa avrebbe bisogno di qualche ulteriore approfondimento, che peraltro lo stesso A. offre: Cfr Rousseau, *Droit international public*, I, 1970, pp. 180-181.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi QRM 3108  
155 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 91444008 21498470 Mob: 99453266  
Email: notagius@mtanet.net



sono organizzati istituzionalmente, hanno le loro norme ed i loro organi interni sui quali non spiega efficacia, sin da principio e per effetto della sua stipulazione, l'accordo internazionale. Questa situazione, peraltro, è maggiormente evidente per il trattato: così, ad esempio, se l'Italia ha stipulato un accordo commerciale la cui esecuzione implica il compimento di vari atti da parte di cittadini italiani, per il fatto della stipulazione non sorgono per i cittadini italiani gli obblighi posti dalle norme contenute nel trattato. Ciò consegue dal principio della separazione tra ordinamento internazionale e ordinamento statale. Per quanto concerne gli effetti interni dei trattati, occorre badare alla natura dell'atto considerato. Esistono infatti trattati che non comportano una esecuzione interna, il cui effetto cioè non si concreta nel porre a carico dei contraenti l'obbligo di emanare una legislazione interna di contenuto conforme a quello del trattato. Così un'alleanza obbliga direttamente gli Stati contraenti a tenere una data condotta politica senza necessitare speciali comportamenti dei cittadini degli Stati alleati. Invece, un accordo doganale impone necessariamente ai contraenti di adattare il proprio ordinamento interno alle norme del trattato, perché le tariffe doganali riguardano sostanzialmente le merci e i cittadini degli Stati contraenti, i quali non sarebbero obbligati dalle norme poste col trattato, se esse non venissero tradotte in disposizioni di diritto interno. In ciascun Stato esistono norme relative all'adattamento del diritto interno alle norme di diritto

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
146 Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flaj No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1103  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notarius@malta.net



internazionale risultanti dai trattati<sup>6</sup>. Infatti, l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ciò significa che destinatario degli effetti della norma è lo Stato italiano e non il cittadino.

F) L' art. 12 della Costituzione dello Stato di Antarticland accetta in modo incondizionato i principi e le finalità del Trattato Antartico relativamente alla utilizzazione del suo territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica, per facilitare la cooperazione scientifica internazionale, per facilitare l'esercizio dei diritti di ispezione previsti dall'art. VII del Trattato Antartico; conseguentemente lo Stato di Antarticland riconosce alle parti di detto Trattato il diritto di designare osservatori con l'incarico di ispezionare tutto il continente antartico. Detti osservatori e le persone aggregate alla missione sono sottoposti alla giurisdizione della parte contraente di cui sono cittadini, unicamente **“per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell'Antartide nell'adempimento delle loro funzioni”**. Per gli atti e le omissioni compiuti al di fuori l'esercizio delle loro funzioni gli osservatori e le persone aggregate alla missione sono sottoposti alla giurisdizione civile e penale dello Stato di Antarticland. Per esempio, l' art. 12, paragrafo a), f) e g) del Decreto del 10 ottobre 1985 del Ministro Segretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
Milk Street, Qormi QRM 3108  
c/o Fiat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



<sup>6</sup> Cfr. Riccardo Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, Utet, pagg. 129, 130 e 131.

ricerca scientifica e tecnologica della Repubblica Italiana, stabilisce che **“il personale è tenuto a rispettare le leggi e le consuetudini vigenti nel territorio antartico; a non detenere armi proprie ed improprie, sostanze esplosive e/o infiammabili; a mantenere, anche nella vita privata, un contegno corretto nei confronti del restante personale e/o dei terzi estranei.”** Il successivo art. 13, paragrafo 1), di detto Decreto stabilisce che **“Ferme restando in materia disciplinare le norme proprie della carriera o del rapporto di lavoro del personale in zona operativa, il personale civile dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile della spedizione.”** Nelle stazioni permanenti o temporanee si potrebbe a determinate condizioni applicare il diritto penale dello Stato a cui appartiene il cittadino, come avviene per i reati commessi a bordo delle navi mercantili naviganti in acque territoriali di altro Stato, secondo la Convenzione di Ginevra del 1958, detti reati sono considerati commessi nel territorio dello Stato al quale appartiene la nave; sono però considerati commessi nel territorio dello Stato rivierasco, ove a questo, fuori del bordo della nave, si estendano le conseguenze dei fatti stessi<sup>7</sup>. Altre disposizioni (art. VIII, n. 1 e 2, art. IX, e) rimettono espressamente alle parti in causa la soluzione di ogni controversia sull'esercizio della giurisdizione territoriale « nell'area a sud dei 60° di latitudine Sud, incluse tutte le piattaforme

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi DRM 3108  
146 Fiat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21488470 Mob. 99493286  
Email: notagiuss@malta.net



<sup>7</sup> Cfr. Cassazione Penale 20 settembre 1968. in Foro Italiano 1969. parte II. pag. 193.

di ghiaccio » (art. VI). Si direbbe, pertanto, che una soluzione, anche a questo riguardo, non si dovrebbe potere avere se non in base al diritto internazionale generale: a meno che, beninteso, le parti non ricorressero di comune accordo ad altri criteri di soluzione (extra-giuridici). Navi ed aeromobili civili mercantili stranieri che si trovino nel mare territoriale o nello spazio aereo italiano sono in territorio italiano: i reati commessi a bordo sono commessi in territorio italiano.

G) L'ordinamento internazionale non è dotato di una autorità centrale. Esso esiste, in quanto esistono vari altri ordinamenti giuridici, statuali e non. Nel diritto internazionale il diritto interno degli Stati non viene preso in considerazione. Però non bisogna sottovalutare il fatto che essi sono compresi nella società internazionale e che l'ordinamento internazionale fa riferimento di principio alla pluralità degli ordinamenti giuridici statuali<sup>8</sup>.  
L'ordinamento giuridico internazionale può essere considerato.

quindi, un sistema atipico, dal momento che non vi è un'assemblea legislativa preposta alla produzione delle norme giuridiche, né esiste un organo giudiziario avente carattere obbligatorio. L'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) è spesso considerato come la chiave di lettura, anche se non sistematica, del sistema internazionale delle fonti. Esso dispone che la Corte, nella soluzione delle controversie che le sono sottoposte, applicherà: le convenzioni internazionali, sia

<sup>8</sup> Cfr. Romano. L'ordinamento giuridico, Pisa 1917.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.,  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7 Mill Street, Għarni GRN 3108  
6 Floor, No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 95493286  
Email: notagius@maltanet.net



generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute fra gli Stati in controversia; la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generalmente accettata come diritto; i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. In via sussidiaria, la Corte, nelle sue decisioni, può fare riferimento alle sue precedenti pronunce ed alla dottrina degli autori più qualificati delle Nazioni che hanno aderito allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. La funzione giurisdizionale internazionale, pertanto, è essenzialmente di natura arbitrare. I rapporti tra soggetti di diritto internazionale danno vita a regole, principi, discipline che non sono proprie dell'uno o dell'altro soggetto di diritto internazionale, ma di un ordinamento diverso ed autonomo<sup>9</sup>. Trattasi, comunque, di un'autonomia tecnica e non sostanziale. La figura dell'autonomia, dice il Romano, si profila anche per ordinamenti alla cui formazione è estraneo ogni altro soggetto di diritto internazionale. Nel senso che "l'autonomia" si esplica anche in modo involontario ed anonimo, cioè con delle consuetudini<sup>10</sup>. L'ordinamento internazionale è costituito dalle norme formulate da una comunità di enti sovrani. Tale ordinamento costituisce un ente sociale diverso da quello di ogni singolo membro. L'ordinamento internazionale, quindi, è un ordinamento originario giacché non ripete la propria esistenza da altri

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Miki Street, Qormi QR11 3108  
6 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



<sup>9</sup> Cfr. Riccardo Monaco, *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico*, 1971, pag. 12.  
<sup>10</sup> Cfr. Giannini, *Autonomia*, in studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano 1952, pag. 207 e seg.; Giuliano, *La comunità internazionale ed il diritto*, pag. 232.



ordinamenti giuridici<sup>11</sup>. Gli ordinamenti dei singoli soggetti di diritto internazionale non sono legati all'ordinamento internazionale da un rapporto di gerarchia. Anche nel diritto privato quando si vuole creare una organizzazione comune si ricorre a vincoli di associazioni che generano un organismo comune senza necessariamente creare un organismo superiore al primo. Come, per esempio, nel caso in cui più società costituiscono un consorzio o un cartello comune. In questo caso sorge un ente nuovo con una personalità diversa ed indipendente dai soci fondatori. Nel campo del diritto pubblico internazionale due o più Stati possono costituire una unione per determinati scopi comuni. In questo caso dall'accordo stipulato dagli Stati sorge un nuovo organismo che si pone accanto agli Stati fondatori. Si vuole dire che il nuovo organismo assume una propria personalità giuridica con un proprio ordinamento, il quale non è superiore, ma soltanto comune agli enti che lo compongono, in altre parole l'ordinamento internazionale costituisce una struttura paritaria e non gerarchica. L'appartenenza alla società internazionale non determina rapporti di gerarchia fra gli enti costituenti, come non ne crea fra i singoli ordinamenti statuali e l'ordinamento internazionale<sup>12</sup>. L'ordinamento giuridico internazionale si può definire autonomo, originario, organizzato su base paritaria. Eguaglianza

<sup>11</sup> Cfr. Monaco, op. cit., pag. 13.

<sup>12</sup> Cfr. Rapisardi Mirabelli, " Il principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati", Catania, 1920.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



dei soggetti di diritto internazionale significa, quindi, che tutti i soggetti di diritto internazionale hanno nell'ordinamento internazionale una eguale capacità di diritto<sup>13</sup>. Cosicché, si può dire che mentre, la società statale è una organizzazione gerarchica ed autoritaria, l'ordinamento internazionale è invece organizzato in base ai principi dell'autonomia e della parità dei suoi soggetti<sup>14</sup>. L'ordinamento internazionale, quindi, presenta alcune peculiarità che lo differenziano da quelli nazionali: mentre l'ordinamento statale è organizzato in modo gerarchico, poiché esiste un ente sovraordinato (lo Stato-apparato) che stabilisce le regole applicabili alla comunità sottostante, il sistema internazionale presenta una struttura orizzontale in cui tutti i soggetti sono considerati "enti sovrani" (*qui superiorem non habent*) e sono posti su un piano di assoluta parità. L'assenza di un ente superiore, ovvero di una sorta di "governo mondiale", induce gli stessi soggetti dell'ordinamento a provvedere autonomamente alla produzione e all'esecuzione delle norme di diritto internazionale. Conseguentemente a quanto detto: a) in caso di violazione delle norme internazionali, non esiste un organo dotato di poteri coercitivi che possa ripristinare lo *status quo ante* e punire i responsabili; b) i poteri di esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni assunte da un organismo internazionale sono attribuiti al medesimo Stato, in quanto

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
66 Fild Street, Qormi GRM 3108  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 9945555  
Email: notagius@maltanet.net



<sup>13</sup> Cf. Ziccardi, "La Costituzione dell'Ordinamento Internazionale", pag. 253.

<sup>14</sup> Cf. Monaco, op. cit. pag. 16.

rimane il detentore del monopolio della forza legittima (Weber)<sup>15</sup>. Le varie clausole, che di solito vengono incluse negli accordi, contemplano il rinnovo e l'adattamento del trattato dopo la scadenza del termine, la facoltà di denuncia o di recesso dei contraenti o il ricorso alla clausola *rebus sic stantibus*. Rimane, comunque, al di fuori dei procedimenti di adattamento del diritto pattizio il diritto internazionale generale, che è generato dalla consuetudine e non dall'accordo<sup>16</sup>. L'ordinamento giuridico internazionale è un'entità vivente, la quale non può rimanere statica. La nascita della comunità internazionale viene fatta risalire alla pace di Westphalia del 1648, al termine della sanguinosa guerra dei trent'anni. Da quella data, gli stati affermarono la loro sovranità ed indipendenza ponendo fine al dominio dell'impero e del papato. I primi membri della Comunità internazionale furono, quindi, originariamente solo gli Stati cristiani e non gli altri Stati appartenenti a diversa fede e civiltà. A poco a poco, i numerosi trattati conclusi tra Stati cristiani e Stati non cristiani determinarono l'ingresso di questi ultimi nella Comunità internazionale. Sorse così, per via consuetudinaria, una nuova norma generale che trasformò quella originaria, limitativa della personalità internazionale ai soli Stati cristiani. Dopo la Prima Guerra Mondiale vennero sollevati dubbi sulla personalità internazionale di certi minuscoli Stati

<sup>15</sup> Cfr. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Simone, 2009, pagg. 7 e 8.

<sup>16</sup> Cfr. Monaco, op. cit. pag. 16.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1, Mill Street, Qormi QRN 3108  
149 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21456470 Mob. 99433286  
Email: notajus@maitanet.net



arabi<sup>17</sup>. Il dubbio risultò infondato perché detti Stati, per quanto minimi e per quanto di altra civiltà, si erano affermati come membri della Comunità internazionale, e la loro esclusione dalla Società delle Nazioni fu dovuta essenzialmente a considerazioni di natura politica. Detti atteggiamenti di esclusione stanno a dimostrare quanto la Comunità internazionale dominante abbia resistito a liberarsi del tutto dall'antico principio per il quale solo gli Stati cristiani possedevano la qualità di soggetto di diritto internazionale. D'altronde di queste resistenze se ne rilevano alcune, anche, negli anni '50. Per esempio, la sentenza arbitrale pronunciata da Lord Asquith, in data 28 agosto 1951, nella controversia per arbitrato tra il sultano di Abu Dhabi ed una compagnia inglese, stabilì che il diritto del Sultano non poteva applicarsi alla detta controversia per la mancata ammissione di Abu Dhabi nella Comunità dei soggetti di diritto internazionale. Nessun requisito di tal genere è oggi richiesto dalla Comunità internazionale. Oggi tutti gli enti, qualunque sia la civiltà a cui appartengono, sono senz'altro soggetti della Comunità internazionale. Infatti, la pratica internazionale riconosce la personalità giuridica internazionale ad alcuni Enti senza territorio, come l' ONU, la Croce Rossa Internazionale, la Santa Sede, i Patriarcati delle Chiese Ortodosse ed Orientali e l'Ordine di Malta. Si può affermare, quindi, che, in virtù del Trattato di Amsterdam del 29 ottobre 2004, è stata costituzionalizzata, a

<sup>17</sup> Cfr. Bleiber, *Die völkerrechtliche Stellung der Staaten Arabiens*, in « Zeitschrift für off. Recht », 1939, pp. 137-163.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.,  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7 Hill Street, Gormi DRM 3108  
416 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99433266  
Email: nolagius@mattanel.net



livello di Unione Europea, la soggettività di diritto internazionale delle Chiese e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La Santa Sede e le Chiese Ortodosse sono dotate di veri corpi diplomatici, in quanto esse inviano propri ambasciatori presso le altre chiese o presso altre strutture civili di governo. A titolo di esempio possiamo ricordare la *Charta Oecumenica*, firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001 dai massimi esponenti religiosi europei, a conclusione dell' incontro ecumenico delle Chiese cristiane con le massime autorità comunitarie. Nel tempo, altri soggetti hanno acquisito personalità internazionale diventando titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale: tra essi vanno citate la Santa Sede, le Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, le Organizzazioni non Governative e gli ordini religiosi o equestri sovrani, come l' Ordine di Malta. Tali nuovi soggetti hanno preteso, sin dal loro apparire sulla scena internazionale, di esercitare pienamente e su una base di assoluta parità i diritti spettanti agli antichi membri della comunità internazionale. Ormai la società internazionale si è democratizzata, nel senso che tutti i popoli sono diventati padroni del loro destino, il che significa che essi godono del diritto di autodeterminazione<sup>18</sup>. In virtù del quale essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, come stabilito dall' art. 1, comma

<sup>18</sup> Cfr. Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 e gli artt. 1, 2° comma, e 55 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., J.C.S. (UK)  
Notary Public & Commissioner for Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3159  
140 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 11183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 954942  
Email: nolagius@malta.net



1, del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali approvato dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Ancora, il diritto di autodeterminazione è legittimo e di immediata esecuzione quando chi lo esercita rispetta l' integrità territoriale dello Stato da cui proviene e l' integrità territoriale degli altri Stati. Infatti, secondo la prassi più recente, il riconoscimento viene generalmente negato agli Stati che si siano formati con l'uso della forza armata o che non rispettino i diritti fondamentali dell'uomo. Il principio di autodeterminazione dei popoli trova conferma in tre delibere dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1960, del 1970 e del 1974; in tali delibere si afferma il diritto di autodeterminazione come diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, come diritto fondamentale dell'uomo contro ogni sottoposizione o giogo straniero. Ne consegue che l'impiego della forza e degli altri atti equiparabili non costituiscono aggressione se esercitati da popoli privati con la forza del diritto all'autodeterminazione. La dottrina internazionalista tende a negare ai popoli lo status di soggetto di diritto internazionale. Si ammette, tuttavia un'unica eccezione, rappresentata dal diritto all'autodeterminazione. Un limite al diritto all'autodeterminazione è dato dal rispetto della integrità territoriale: alla luce di ciò l'autodeterminazione delle minoranze religiose, etniche o culturali, è

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi GRM 3108  
16 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443208 21498470 Mob. 9949323  
Email: notagius@malta.net



consentita unicamente in presenza della rinuncia di dette minoranze alla frammentazione territoriale dello Stato. È escluso, quindi, secondo il diritto internazionale, il riconoscimento del diritto all' autodeterminazione interna, il quale produrrebbe la delegittimazione di tutti i governi al potere senza il consenso della maggioranza dei propri popoli. La tutela ed il rispetto delle minoranze è equiparata al diritto di autodeterminazione dei popoli. Per esempio, l' Italia con il Trattato di Pace del 1947 ha riconosciuto alla minoranza italiana di lingua tedesca speciali privilegi. A dare una prima risposta sul fondamento del diritto internazionale sono stati i filosofi della corrente giusnaturalista, secondo i quali il diritto naturale è il principio di ogni cosa, ed i filosofi della corrente neokantiana secondo i quali il diritto internazionale costituisce un sistema puramente razionale<sup>19</sup>. Pertanto, appare pacifico stabilire che l' obbligatorietà del diritto internazionale deriva unicamente dal diritto sottoscritto dalle parti contraenti. In diritto interno la norma regolamentare è fondata sul potere regolamentare conferito all'organo che ha emanato il regolamento, a sua volta l'organo deriva il suo potere dalla legge, che ha come riferimento la costituzione, la quale contempla la legge come fatto di produzione giuridica. La costituzione però non è il fondamento di tutte le norme, ma deve essere intesa come lo strumento che

<sup>19</sup> Salvioli, Règles générales du droit international de la paix, in Rec. Cours de la Haye, 1933, IV pag. 5 e sgg.; Kelsen, Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts, Tübingen, 1920.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi GRM 3108  
46 Palace 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493285  
Email: notagius@maltanet.net



comprende tutte le regole che attribuiscono una propria individualità e una propria struttura ad un dato ordinamento<sup>20</sup>. Secondo la teoria istituzionalista<sup>21</sup> le norme giuridiche internazionali desumono la loro validità e la loro efficacia dalla costituzione dell'ordinamento al quale appartengono, sempre che tale ordinamento sia una entità autonoma. La produzione delle norme giuridiche internazionali determina un fatto che non ha bisogno di cercare la sua legittimità in una norma superiore. Ogni ordinamento giuridico si fonda su norme la cui obbligatorietà non poggia a sua volta su un'altra norma, ma su una propria norma base<sup>22</sup>. Tutto ciò dimostra che l'ordinamento giuridico internazionale è costituito da norme che formano un sistema logico e razionale, collegate tra loro in modo obbligatorio<sup>23</sup>. L'ordinamento internazionale, infatti, è formato da soggetti e organi che traggono la loro rilevanza giuridica direttamente dall'ordinamento nel quale sono inseriti. L'ordinamento internazionale non potrebbe conservare la propria identità senza che vi fosse almeno una norma che ne esprimesse permanentemente la continuità<sup>24</sup>. Tale norma è quella che attribuisce efficacia alla consuetudine. La consuetudine è la fonte primaria del diritto internazionale. La norma base, quindi, che attribuisce obbligatorietà alla consuetudine

<sup>20</sup> Cfr. Monaco, op. cit. pag. 53.

<sup>21</sup> Cfr. Romano, L'Ordinamento giuridico, Pisa, 1918.

<sup>22</sup> Cfr. Perassi, Teoria dogmatica delle fonti di norme giuridiche in diritto internazionale, in Riv. Dir. Intern. 1917, pag. 197 e sgg.

<sup>23</sup> Cfr. Monaco, op. cit. pag. 56.

<sup>24</sup> Cfr. Ziccardi, La Costituzione, op. cit., pag. 18 e sgg.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3188  
P.O. Box 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net





dine, non è altro che la norma primaria sulla produzione giuridica<sup>25</sup>.

H) La tesi prevalente sulle fonti del diritto internazionale è quella secondo la quale l'ordinamento internazionale non avrebbe fonti giuridiche qualificate, idonee a produrre norme di diritto comune, ma solo uno strumento atto a creare norme di diritto particolare, in altre parole l'accordo o il trattato. Secondo tale ragionamento le norme del diritto internazionale comune non derivano da alcuna fonte, ma sono spontanee, di formazione libera e graduale, legata all'evoluzione dei rapporti della società internazionale. Se questo fosse vero saremmo in presenza di un ordinamento nel quale una parte delle norme non fa capo alle sue fonti, ma ad un processo libero e non inquadrabile giuridicamente. Nell'ordinamento internazionale, il diritto di formazione spontanea ha assunto una posizione di dominio incontrastato<sup>26</sup>. Pertanto, nell'ordinamento internazionale gli elementi che rimangono integri sono l'originarietà e l'autonomia<sup>27</sup>. Il diritto internazionale non è di formazione esclusivamente volontaria, per cui ogni sua norma non deriva in ogni caso e sempre dall'accordo dei soggetti. Quando prevaleva l'indirizzo naturalistico si ritenevano fonti tutte quelle cause e quegli elementi che determinarono il sorgere della comunità internazionale, e perciò erano considerate fonti la natura delle

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Dorset DOR11 3JH  
145 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99453266  
Email: notajus@maltanet.net



<sup>25</sup> Cfr. Monaco, op. cit. pag. 58.

<sup>26</sup> Cfr. Ago, *Scienza giuridica e diritto internazionale*, p. 108.

<sup>27</sup> Cfr. Monaco, op. cit. Pag. 66.

cose, la ragione umana, la necessità della convivenza e dei rapporti fra gli Stati, la coscienza o il convincimento giuridico comune a tutti i popoli e così via. Successivamente però l'indirizzo positivo ha posto in rilievo che bisogna tener ben distinti gli elementi ora accennati dalle fonti in senso proprio, e cioè in senso formale o giuridico. Le norme che hanno per oggetto il fatto della creazione del diritto, sono poste su un piano più alto della volontà degli Stati, e si chiamano norme sulla produzione giuridica. Alla categoria dei principi costituzionali dell'ordinamento internazionale appartengono, fra le altre, la norma che sancisce l'eguaglianza fra i soggetti, la norma che determina la loro libertà, la norma che ammette l'autotutela, la norma che consente il ricorso alla guerra. Intorno alla configurabilità delle regole suddette come principi costituzionali non esiste unanimità nella dottrina. Un principio di diritto interno per avere rilievo internazionale deve essere di portata tanto generale da coprire un vasto complesso di norme giuridiche internazionali; avere una stretta attinenza col diritto internazionale, cioè non essere soltanto un principio generale del diritto; essere così tipico dell'ordinamento internazionale vigente da non poter essere ignorato, nel senso che si tratti di un canone il quale riceve, attualmente, applicazione effettiva. Sulla base degli indicati requisiti, avrebbero carattere costituzionale il principio della sovranità, il principio attinente al riconoscimento come istituto generale della comunità internazionale, il principio

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Hill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21495470 Mob. 95493286  
Email: notagius@maltanet.net



del consenso, nonché quelli della buona fede, dell'autotutela, della responsabilità ed infine della libertà dei mari. Le singole norme giuridiche internazionali devono avere, ognuna ben individuata, la loro fonte nell'accordo o nella consuetudine, mentre i principi che non si possono ricondurre ad una fonte formale non hanno carattere giuridico. Il positivismo giuridico ha stabilito una linea di demarcazione fra il diritto positivo vero e proprio, in quanto *jus positum*, ed il diritto internazionale che non è posto da alcuna fonte. Pertanto, è venuto il momento di distaccarsi da una visione ristretta e di ammettere che fanno parte del diritto internazionale anche quelle norme che si differenziano dalle altre non già per essere state prodotte da una fonte diversa e superiore al diritto, ma per essere norme che non hanno una fonte e senza che alcun ente le abbia mai prodotte o formulate<sup>28</sup>. Il metodo positivo, in quanto sistema che garantisce i confini del diritto da quelli delle altre scienze contermini, è pur sempre valido. Ma ciò che importa è di riconoscere carattere giuridico anche alle norme che non sono poste da alcuna fonte formale. Sotto questo profilo il concetto delle norme costituzionali della comunità internazionale risponde quasi totalmente alle esigenze poste in luce dalla dottrina accennata. Punto importantissimo è quello del fondamento del diritto consuetudinario. Esso sarebbe un diritto spontaneo e quindi non posto da alcuna fonte e perciò non riposante su alcuna norma fondamentale e precisamente su

<sup>28</sup> Cfr. Monaco, op. cit. Pag. 73.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi QRM 310B  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Vallatta VLT 1183  
Tel. 21443808 21495470 Mob. 99493286  
Email: nolagius@maltanet.net



quella norma relativa alla produzione giuridica che la contempla quale fonte di diritto internazionale<sup>29</sup>.

D) I vari soggetti internazionali, secondo la comune terminologia, sono gli enti o le persone giuridiche e non le persone fisiche. Gli Stati hanno una propria organizzazione attraverso la quale acquistano il potere di volere e di agire e, conseguentemente, la possibilità di avere una propria capacità e personalità giuridica. L'ente Stato esiste per la sua organizzazione, si conosce e si definisce attraverso la sua organizzazione; e poiché d'altra parte ogni ordinamento giuridico procede in modo autonomo alla determinazione ed alla definizione dei suoi soggetti, ne deriva che è solo dall' esame delle norme internazionali determinanti l'organizzazione dei soggetti internazionali che può apprendersi come questi vadano concepiti e definiti<sup>30</sup>. Il Balladore Pallieri, professore ordinario di diritto internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha scritto che: *“Uno Stato, quando sorge, si costituisce con propri organi, propri istituti, attribuisce a sé medesimo la personalità giuridica, la concede ad altri enti che ammette a partecipare all' esercizio di funzioni sovrane, disciplina la competenza di ciascun organo e di ciascun ente nei confronti degli altri; ha insomma una sua organizzazione da se stesso creata, e che vale come tale nel suo diritto interno. Anche*

<sup>29</sup> Cfr. Ago, *Diritto positivo e diritto internazionale*, in *Scritti in onore di Perassi*, I, pag. 58, richiamandosi, fra gli altri, a Ross, *A textbook of international law*, London 1947, pag. 95, il quale pone in luce l'ambiguità del concetto di diritto positivo.

<sup>30</sup> Cfr. Biscottini, *Volontà ed attività dello Stato nell'ordinamento internazionale*, in «Riv. di dir. internaz.», 1942, pag. 3 e segg.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.,  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
146 Park Hill Street, Qormi QRM 3108  
146 Park No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443203 21498470 Mob. 99493285  
Email: notagius@malta.net



la Santa Sede ha una sua organizzazione derivata dalle norme divine e canoniche; anche gli insorti hanno una loro organizzazione, da essi datasi, e per cui mezzo agiscono e imperano nei territori ove l'insurrezione è scoppiata; anche gli Stati vassalli hanno una organizzazione propria derivata dagli Stati da cui dipendono, e, comunque, costituitasi per un rapporto interno, non per un rapporto internazionale. L' esistenza di codesta organizzazione interna, e già lo vedemmo, è imprescindibilmente richiesta dall'ordine internazionale per l'acquisto della personalità, perché questa è concessa solo agli enti, alle organizzazioni già in fatto formatesi e costitutesi: lo Stato non è soggetto internazionale finché non si sia in fatto costituito; gli insorti non sono tali per il diritto internazionale finché non si siano in fatto organizzati. I soggetti internazionali non incontrano, inoltre, come pure abbiamo già posto in luce, alcun limite internazionale nel darsi la loro organizzazione interna; non solo, ma essi conservano sempre la piena libertà di modificare o trasformare tale loro costituzione. Si noti, tuttavia, che è erroneo parlare, come spesso si fa, di un diritto internazionale degli Stati di costituirsi e di organizzarsi liberamente. In realtà non si tratta né di un diritto né di una potestà né di una facoltà, ma di semplice libertà di fatto.”<sup>31</sup>

L) La Comunità internazionale non ha norme che possano conferire la personalità giuridica e nemmeno possono esistere.

<sup>31</sup> Cfr. Balladore Pallieri. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Giuffrè Editore, Milano 1962, da pag 123 a 125.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi QRM 3108  
146 Flax No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



essendo la personalità o soggettività giuridica un mero concetto scientifico ed, ancora, essendo, secondo Ago, « *assurda l'idea di considerare la stessa soggettività come una situazione giuridica attribuita da un' apposita e specifica norma* ». Secondo il Balladore Pallieri, i soggetti che posseggano i requisiti della sovranità interna, intesa come capacità di governo di esercitare effettivamente la propria potestà d'imperio su un determinato popolo, ed il requisito della sovranità esterna, intesa come parità nei confronti degli altri Stati, automaticamente fanno parte della Comunità internazionale, in quanto essa « *è una Comunità obbligatoria per tutti gli enti che si trovino in date condizioni, nel senso che il possedere certi requisiti importa senz'altro e senza possibilità di divergente volere, l'appartenenza alla Società.* »<sup>32</sup>. Erronea, pertanto, è la teoria del Perassi, secondo il quale un altro elemento è ancora necessario per l'acquisto della personalità internazionale: quello che l'ente si trovi in una relazione di sociabilità con gli altri membri della Comunità internazionale. Con questa ambigua espressione si vuole intendere che l'ente difetta di personalità internazionale quando non ha in fatto e materialmente la possibilità di intrattenere rapporti sociali con gli altri soggetti internazionali. Se l'ente è del tutto indipendente da altri, o sovrano, è chiaro che la eventuale mancanza di sociabilità può dipendere, non più da cause materiali o oggettive, ma solo da un suo atteggiamento

<sup>32</sup> Cfr. Balladore Pallieri, op. cit. Pag. 105.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
Mill Biret, Qormi QRM 3108  
P.O. Box 107, St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443808 21496470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



soggettivo per il quale relazioni internazionali non voglia appunto intrattenere. Oppure, può dipendere da un atteggiamento soggettivo altrui, in quanto relazioni di quel genere gli altri soggetti internazionali non vogliano con esso intrattenere. Se vi è, come ha affermato nelle sue ultime opere anche il Perassi, una norma generale che attribuisce la personalità all'ente che si trova in determinate condizioni, indipendentemente da ogni manifestazione di volontà sua o dei preesistenti soggetti internazionali, è inconcepibile e contraddittorio dire che la personalità si acquista solo attraverso il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale<sup>33</sup>. Ciò è assurdo perché il riconoscimento è un atto con cui un soggetto di diritto internazionale dichiara di aver accertato l'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto. Siccome la situazione considerata è un evento già verificatosi nell'ordinamento internazionale, questo fa dipendere dal riconoscimento la conseguenza che lo Stato riconoscente non possa in seguito negare l'esistenza di quella situazione di fatto o di diritto e sia perciò tenuto a serbare il contegno che le norme vigenti impongono di fronte all'esistenza di simile situazione. Il riconoscimento vale come sintomo della linea di condotta che un soggetto di diritto internazionale si propone di fronte una data situazione di fatto o di diritto. Ma è chiaro che potrà unicamente trattarsi della condotta politica dello Stato e che la prestazione

<sup>33</sup> Cfr. Balladore Pallieri, *Diritto Pubblico Internazionale*, VIII Edizione, Giuffrè Editore, pag. 113.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1 Mill Street, Gormi CRM 3108  
40617707 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21445808 21498470 Mob. 99493286  
E-mail: notagius@maltanet.net



del riconoscimento o il suo rifiuto avranno conseguenze soltanto politiche. Si capisce perciò come la volontà di riconoscere o meno dipenda dalla valutazione discrezionale dello Stato interessato. Il quale procederà o meno al riconoscimento a seconda che la nuova situazione non leda, oppure leda, i propri diritti o i propri interessi. Così uno Stato, pur constatando che il governo che si è instaurato in un altro Stato abbia tutti i requisiti per essere considerato il governo di tale Stato può, tuttavia, non riconoscerlo. Così comportandosi, lo Stato considerato non prestando il consenso politico al nuovo ente gli dimostra di non volere intrattenere rapporti amichevoli con esso. Conseguentemente, il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale non è un elemento costitutivo della soggettività internazionale<sup>34</sup>. È inaccettabile, comunque, la teoria del riconoscimento costitutivo. Tale tesi è quella che vede il riconoscimento come accordo. Certo è che se il riconoscimento è configurato come accordo esso ha effetti unicamente tra le parti, e, pertanto, non può avere effetti verso i terzi, i quali potranno continuare a rimanere indifferenti di fronte a tale accordo. La teoria del riconoscimento con effetti costitutivi è inaccettabile, anche, per il semplice fatto che il diritto internazionale si forma unicamente in virtù di singoli accordi fra soggetti di diritto internazionale. Il riconoscimento è un semplice atto giuridico unilaterale che conferma la venuta in esistenza di un'autorità sovrana. La Corte

<sup>34</sup> Cfr. Parere pro-veritate di Umberto Fragola, professore di diritto amministrativo nell'Università di Napoli. Istituto della Stampa, Napoli 1956, pagg. 29 e 31.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., F.I.J.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
166 First Mill Street, 3rd Floor  
Valletta VLT 1183  
Tel: 21438608 21498470 Mob: 99433286  
E-mail: notagius@malta.net





di Cassazione Italiana, infatti, con sentenza n. 468/1975 ha stabilito che un atto di diritto privato formato in uno Stato non riconosciuto dalla Repubblica Italiana (in questo caso la Repubblica di Taiwan, ndr.) può avere efficacia nel territorio italiano per il semplice fatto che esso si è formato nel territorio di uno Stato sovrano. Ancora, a Montevideo, nel 1933, è stata approvata una convenzione sui diritti e sui doveri degli Stati nella quale si dice che l'esistenza politica di un soggetto di diritto internazionale è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati e che, anche prima del riconoscimento, il soggetto di diritto internazionale si considera esistente a pieno titolo. Ancora, in una risoluzione dell'Institut de Droit International del 1936 si ribadisce il carattere non costitutivo del riconoscimento internazionale. Uguale affermazione è stabilita nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani adottata a Bogotà il 30 aprile 1948. È pacifico, comunque, che il riconoscimento unilaterale o bilaterale non avrà mai efficacia erga omnes. In realtà il vero significato del riconoscimento è politico. Per quanto riguarda la forma con cui il riconoscimento può essere prestato, bisogna avvertire che non esistono prescrizioni assolute, cosicché esso può compiersi in qualsiasi forma, ossia in forma scritta, in forma tacita o in forma orale. Citiamo alcune esempi della pratica internazionale. Gli Stati Uniti d'America hanno sempre energicamente asserito che la loro esistenza quali soggetti internazionali deriva dalla proclamazione di indipendenza e non

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi DRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21428808 Fax 98470 Mob. 99493266  
Email: notagius@maltanet.net



dal successivo riconoscimento effettuato dal Regno di Gran Bretagna e di Irlanda. Egualemente esplicita la dichiarazione, in data 1 maggio 1864 del ministro argentino a Lima (Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 145); «Le repubbliche del Sud America appartengono alla Comunità delle Nazioni cristiane che si governano da se stesse conformemente al diritto internazionale. Esse esistono in virtù del proprio diritto, né lo Stato da cui si sono separate può in alcun modo negare la loro esistenza, asserendo la inesistenza di trattati o la mancanza di un esplicito riconoscimento». In modo del tutto identico si è espresso l'incaricato d'affari peruviano all' Equador (16 maggio 1864, cit. in Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 146). « L' indipendenza ed i diritti costituzionali degli Stati non derivano la loro origine dai trattati, ma dalla stessa esistenza degli Stati, e sono garantiti dai principi del diritto internazionale ». Non la personalità interna, ma proprio la personalità internazionale è in questi esempi direttamente fatta derivare dalla esistenza stessa degli Stati. Il Bushe-Fox (in «B.Y.B. of intern. law», 1932, pag. 39) ricorda una interessante sentenza inglese (caso Vrissarri Clement), la quale decise che anche gli Stati non riconosciuti « possono dimostrare con prove che essi sono di fatto Stati indipendenti, però nonostante vivano secondo le proprie leggi e difendano, con la propria forza, la loro indipendenza debbono osservare le regole della giustizia verso i sudditi degli altri Stati ». Agli Stati non riconosciuti la citata sentenza richiede,

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
Tel. 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



dunque, un comportamento conforme al diritto internazionale, come l'osservanza delle norme riguardanti i sudditi degli altri Stati; inoltre, l'anzidetta sentenza tiene conto della loro esistenza; ossia, in conclusione, afferma chiaramente che lo Stato, ancorché non riconosciuto, è da considerarsi soggetto di diritto internazionale. La sentenza 1 agosto 1929 del tribunale arbitrale misto tedesco-polacco (« Z. für aus. off. Recht und Volk », 1931, p. 14) afferma: « *Lo Stato esiste di per se stesso, e il riconoscimento è null'altro che una dichiarazione della sua esistenza* ». È pure da rilevare che venne concordemente considerata come riconoscimento formale del Manciukuo la seguente espressione contenuta nella dichiarazione giapponese del 15 settembre 1932: « ... *il Giappone ha constatato il fatto che il Manciukuo, per volontà dei suoi abitanti, si è liberamente formato e si è costituito come uno Stato indipendente ...* ». È chiaro che se per ammettere un nuovo soggetto nella Comunità internazionale fosse necessaria una apposita manifestazione di volontà diretta a riconoscerlo come soggetto internazionale, la dichiarazione ora citata non sarebbe stata sufficiente, essendosi il Giappone limitato alla constatazione dell'esistenza di fatto del nuovo Stato. Né la formula che abbiamo ora citata è inconsueta nella pratica internazionale; essa si rinviene in moltissime altre dichiarazioni, e così, per citarne una sola, nel preambolo al trattato delle minoranze tra le Grandi potenze e lo Stato serbo-croato-sloveno si legge: « *Il Principe Reggente di Serbia ed il*

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
145 Fiala Street, Qormi GRM 3108  
T. 21443008-21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net



Governo Serbo hanno costituito l'unione serbo-croato-sloveno, conseguentemente si è formato il Regno serbo-croato-sloveno (Jugoslavia, ndr.), che assume la sovranità sui territori abitati da detti popoli». Anche qui è dalla constatazione di un fatto avvenuto che prende le mosse l'atto internazionale, ed è da quel fatto che direttamente si fanno derivare conseguenze internazionali. Le medesime conclusioni possono trarsi indirettamente anche da casi verificatisi nella pratica internazionale. Nel 1885, il Re Leopoldo II dei Belgi notificò alle potenze che i possedimenti dell'associazione internazionale del Congo passavano sotto la sovranità dello Stato indipendente del Congo, che egli ne assumeva la corona, e che l'unione tra il Belgio e il Congo sarebbe stata puramente personale. Si trattò, dunque, di una semplice dichiarazione unilaterale, con la quale si avvertivano gli altri soggetti della creazione e dell'esistenza del nuovo Stato. Sia in questo come in altri, casi più recenti, ad esempio, la creazione dello Stato di Islanda (1918), gli Stati interessati dimostrarono chiaro di ritenere che il nuovo Stato esistesse per l'ordine internazionale in conseguenza della medesima organizzazione e indipendenza interna da esso conseguita, non già in conseguenza del beneplacito delle terze Potenze. Nessuno Stato al mondo sostenne che il territorio dell'Islanda, dopo la proclamata unilaterale indipendenza, avrebbe potuto essere considerato dagli Stati, che l'Islanda non avevano riconosciuto, come territorio *nullius* o appropriabile dal primo

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., LL.M.,  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
11 Mill Street, Dorset, BH1 3JF  
100 East No. 220, Lucia Street, Valletta, VV1 - 1103  
Tel: 21433087 21498470 Mob. 99493  
Email: notagius@maltafnct.net



occupante, perché abbandonato dall'antico sovrano, la Danimarca, o perché il nuovo Stato difettava di riconoscimento internazionale. Esplicitamente il governo inglese nella sua risposta a un questionario della commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite affermava (Etude préparatoire relative à un projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats, 1945, pag. 52) che: *«L'esistenza di uno Stato non deve essere considerata dipendente dal riconoscimento, ma dalla questione di sapere se riunisce in fatto le condizioni che creano il dovere di riconoscere»*. E la Carta di Bogotà (1948) recita all' art. 9, ripetendo quanto la precedente convenzione di Montevideo aveva enunciato all' art. 3; *«L'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento dagli altri Stati. Anche prima di essere riconosciuto, lo Stato ha il diritto di difendere la sua integrità e la sua indipendenza, di assicurare la sua conservazione e la sua prosperità, e in conseguenza di organizzarsi come meglio crede, di legiferare sui suoi interessi, di amministrare i pubblici servizi e di determinare la giurisdizione e la competenza dei suoi tribunali. L'esercizio di questi diritti non ha altro limite che l'esercizio dei diritti degli altri Stati conformemente al diritto internazionale»*<sup>35</sup>. Oggi, come già detto, gran parte della dottrina internazionalista attribuisce al riconoscimento il solo effetto dichiarativo. Il Conforti, seguendo l'opinione del Quadri, mette in luce come

<sup>35</sup> Cfr. Ballardore Pallieri, op. cit., pagg. 101, 102, 103, 104.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.M.  
Notary Public & Commissioner  
7, Mill Street, Qormi QR  
16 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta  
Tel. 21443808 21495470 Mob. 99533333  
Email: notagius@malta.net



nella pratica delle relazioni fra gli Stati, il riconoscimento abbia valore esclusivamente politico. Esso indicherebbe la volontà di uno Stato di instaurare dei rapporti diplomatici e commerciali in altre parole, di cooperare con lo Stato di nuova formazione. Il Giuliano sostiene che il riconoscimento non avrebbe altro effetto che quello di confermare la preesistente personalità internazionale dello Stato. Secondo Brownlie, attribuire il valore costitutivo al riconoscimento porterebbe ad un risultato inaccettabile: in pratica si dovrebbe ammettere che l'esistenza di un determinato Stato è il frutto di un accordo o di una concessione da parte degli altri Stati, laddove è evidente che i requisiti per il riconoscimento di uno Stato come soggetto della Comunità internazionale sono chiaramente definiti dal diritto internazionale. Essi sono i caratteri dell'effettività e dell'indipendenza. A questo proposito è da ricordare anche un passaggio della sentenza arbitrale del giudice TAFT nella controversia relativa al caso Tinoco tra il Costa Rica e la Gran Bretagna, laddove egli afferma che *«il non riconoscimento da parte di altri Stati di un governo che pretenda di avere una personalità internazionale, rappresenta di solito una prova adeguata del fatto che esso non abbia raggiunto quel grado di indipendenza e di controllo che lo legittima ad essere considerato tale secondo il diritto internazionale. Ma quando tali Stati fanno dipendere il riconoscimento o meno di un governo dall'accertamento non già della sua sovranità de facto e*

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1111 Street, Qormi QRM 3108  
St. Lucia Street, Valletta VLT 1103  
Tel. 7443808 21488470 Mob. 99493286  
Email: notagius@mailfanet.net



della sua completa capacità di controllo, ma dalla illegittimità o irregolarità della sua origine, il loro rifiuto di riconoscere perde parte del suo valore probatorio per quanto riguarda il problema visto sotto il profilo del diritto internazionale»<sup>36</sup>. La realtà delle relazioni fra gli Stati mostra come il riconoscimento sia legato a considerazioni squisitamente politiche, ponendosi, cioè, come atto discrezionale. Ciò emerge chiaramente dalla Risoluzione di Bruxelles adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale, (Ann. IDI 1936, II, pag. 305), nella parte in cui si legge che «non esiste in diritto internazionale né un obbligo, né un divieto di riconoscimento».

M) Per quanto concerne il nome dato allo Stato, nel nostro caso Stato di Antarticland, con assoluta tranquillità possiamo affermare che ciascuno Stato può denominarsi repubblica, principato, regno, impero o come altrimenti preferisca senza mai commettere un atto illecito internazionale. Non vi è, in altre parole, alcuna norma di diritto internazionale che consenta o che vieti di portare una data denominazione e correlativamente non vi è alcun dovere di riconoscere la denominazione altrui. Il significato di tali denominazioni è essenzialmente politico. Tutte le questioni relative al riconoscimento delle denominazioni degli Stati restano sul terreno politico, non producono alcun effetto giuridico e non autorizzano gli Stati a ricorrere ad atti lesivi dei diritti dello Stato che abbia unilateralmente assunto un

<sup>36</sup> Cfr. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Simone, 2000, pagg. 86 e 87.

D. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
145 Pitt Street, Gormi QRF4 3198  
145 Pitt Street, Gormi QRF4 3198  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99433286  
Email: notagius@malta.net



determinato titolo, e nemmeno lo Stato che ha assunto una determinata denominazione è autorizzato a commettere atti lesivi contro quelli che la detta denominazione non riconoscono. Nessuna pretesa giuridica e nessuna tutela internazionale esiste in questo campo. Gli Stati Uniti d'America, in un trattato concluso il 3 agosto 1783 con la Svezia, furono denominati « Stati Uniti del Nord America », anziché Stati Uniti d'America come impone la sua costituzione. Il trattato fu egualmente ratificato, ma i negoziatori furono autorizzati a richiedere che fosse apportata al trattato la necessaria correzione. Ancora, non esiste, come per la denominazione, nel diritto internazionale, un diritto di uso esclusivo della propria bandiera e la eventuale lesione di tale diritto non costituisce di per sé un atto illecito internazionale. L'ordine internazionale, pertanto, si disinteressa e non riconosce alcun diritto a portare o ad usare in modo esclusivo i titoli, le denominazioni ed i segni distintivi dei soggetti di diritto internazionale<sup>37</sup>.

**N)** Il diritto pubblico teorizza l'istituto giuridico della sovranità, insieme al territorio, al governo ed al popolo, come uno degli elementi costitutivi dello Stato. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono riconosciuta la sovranità anche in capo a soggetti privi di un territorio o di un popolo, come per esempio il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM),

<sup>37</sup> Cfr. Ballardore Pallieri, Professore Ordinario di Diritto Internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nell'opera *Diritto Internazionale Pubblico*, ottava edizione, Giuffrè Editore, Milano 1962.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
145 Mill Street, Qormi QRH 3108  
Val No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21495470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanet.net





l' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Santa Sede<sup>38</sup>. Il diritto internazionale ritiene responsabili della gestione di un *soggetto di diritto internazionale* quelle persone, come il Capo di uno Stato o i membri di un Governo, che hanno il potere di vincolare lo Stato di fronte ai terzi. Stato sovrano e Stato indipendente sono sinonimi, ciò significa che lo Stato sta in posizione di uguaglianza giuridica con gli altri Stati Sovrani. All'esercizio effettivo della sovranità, nell'ambito di un territorio, il diritto internazionale collega il diritto dello *Stato sovrano* a non essere invaso da Stati terzi ed al suo dovere di non invadere il territorio altrui. Altro diritto discendente dall'esercizio della sovranità è quello di proteggere i propri cittadini che si trovino nel territorio di un altro Stato<sup>39</sup>. L' esercizio della sovranità dello Stato incontra dei limiti di fatto e di diritto. I limiti di fatto derivano dall'impossibilità dello Stato di controllare in maniera capillare i vari aspetti della vita del paese; mentre i limiti di diritto, che derivano dall'ordinamento internazionale, impongono allo Stato sovrano di assicurare, con la sua politica, la coesistenza pacifica fra gli Stati e la tutela dell' individuo, in nome dei diritti umani. Lo *jus majestatis* dello Stato si estende su tutto il suo territorio, ivi comprese le acque interne e marittime, così dette territoriali, nonché lo spazio aereo ad essi sovrastante. Gli enti dello Stato agiscono nell'ambito del proprio territorio e

38 Cfr. Barbera e Fusaro, *Corso di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 2001, pagg. 47 ss.

39 Cfr. Cassese, *Diritto internazionale*. Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss.; Iadecola, *Diritto costituzionale italiano-europeo*. Laurus-Robuffo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
116 Pitt Street, Germi QRM 3108  
116 Pitt St, Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Miro. 99493286  
Email: notagius@mtelnet.net



nei confronti della propria comunità. In questo modo l'ordinamento internazionale garantisce ad un ente statale lo svolgimento indisturbato delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli altri soggetti. Per indicare l'insieme del contenuto della situazione giuridica soggettiva attribuita agli Stati, la dottrina italiana utilizza l'espressione "*sovranità territoriale*". Nei paesi anglosassoni, invece, si usa il termine "*territorial sovereignty*", che significa diritto sovrano dello Stato sul proprio territorio; mentre il termine "*jurisdiction*" indica il diritto, che la comunità internazionale riconosce a ciascun Stato, di svolgere in via esclusiva le funzioni sovrane sul proprio territorio. Tra gli Stati indipendenti, il rispetto della sovranità territoriale costituisce la base dei rapporti internazionali. Infatti, la norma internazionale impone l'obbligo agli Stati di astenersi dal compimento di qualsiasi attività comportante svolgimento di pubbliche funzioni in territorio altrui. Conseguentemente, solo gli atti pubblici emessi dallo Stato, nell'ambito del proprio territorio, per regolare la vita sociale della propria comunità sono opponibili a tutti gli altri Stati. Operano in questo caso le regole internazionali che garantiscono agli Stati l'immunità giurisdizionale in relazione ai loro atti *jure imperii*.

O) L' esercizio del possesso virtuale è legittimo quando il possessore, con mezzi ordinari, può impossessarsi materialmente del bene. L'esercizio del possesso virtuale corrisponde all'esercizio del possesso di solo animus del bene. La relazione

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
Mik-Sireal, Gormi QRM 3108  
146 Pittie Road 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@mailanet.net



fra la cosa ed il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, ma soltanto la possibilità che, quando voglia, esso impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga. Il potere sulla cosa implica un vasto concetto di possibilità di signoreggiare la cosa, che dal materiale contatto può eventualmente prescindere, purché tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi e duraturi tali da impedire un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale<sup>40</sup>. Per la conservazione del possesso, acquisito *animo et corpore*, non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma - salva l'ipotesi in cui risulti esterriorizzato da chiari ed univoci segni l'*animus derelinquendi* - è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo *animo*, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il *corpus* quando lo voglia, ed essendo un particolare irrilevante, al fine di escludere la conservazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell'esercizio del possesso si sia modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene costituisca pur

40 Cfr. Cass. 23-10-69, n. 3470, rv. 343589, Cass. 2-12-72, n. 3479, rv. 361378.

D. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: nottagius@maltanet.net



sempre estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario<sup>41</sup>. Quindi, la conservazione del possesso acquisito *animo et corpore non richiede* l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'*animus*, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'*animus dereliquendi* sia inequivocabilmente manifestato<sup>42</sup>.

P) Nel 1807, il Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen, già dignitario del "Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme" presso il Gran Priorato Russo di San Pietroburgo ed ufficiale della Marina Russa, fu nominato dallo Zar Alessandro I comandante della sua segreta guardia personale, chiamata dalle stesse guardie per la durezza e freddezza d'animo dei suoi componenti "I Cavalieri di Ghiaccio". Nel corso degli

41 Cfr. Cass. 14-3-88, n. 2440, rv. 458210, conf. Cass. 11-11-97, n. 11119, rv. 509734.

42 Cfr. Cassazione 19.4.1995, n. 4360, rv. 491868; Cassazione 11.11.1997, n. 11119, rv. 509734; Cassazione 6.9.1994, n. 7674, rv. 487849; Cassazione 29.8.1998, n. 8612, rv. 518494; Cassazione 15.7.1997, n. 6472, rv. 506022; Cassazione 14.6.2000, n. 8120, rv. 537598; Cassazione 3.5.1997, n. 3873, rv. 504072.

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Hill Street, Gormi GRM 3108  
Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21435808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



Attinenza con il ns S.O.:  
riconoscimento di Stato

**Sovrano Ordine di  
San Giovanni di  
Gerusalemme**

Cavalieri di Malta  
a San Pietroburgo  
(1798-1917)

anni questo fedelissimo corpo ebbe a proteggere in diverse occasioni lo zar dalle congiure di corte ed in particolare, nell'anno, 1818, il Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen sventò e represses duramente, con l'ausilio determinante dei "Cavalieri di Ghiaccio" il tentativo di taluni ufficiali della guardia imperiale russa di rapire lo Zar Alessandro I e di rovesciare la dinastia dei Romanov, in occasione del Congresso di Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle è il nome francese della città tedesca di Aquisgrana. In Aix-la-Chapelle ebbero luogo tre conferenze: la prima nel 1668; la seconda nel 1748; la terza nel 1818. La terza, tenuta nell'autunno del 1818, fu in primo luogo una riunione delle quattro potenze alleate Gran Bretagna, Austria, Prussia e Russia per decidere la questione del ritiro delle truppe di occupazione dalla Francia e la natura delle modifiche da introdurre di conseguenza nei rapporti delle quattro potenze verso ogni altro e collettivamente verso la Francia. All'incontro parteciparono l'Imperatore Alessandro I di Russia, l'Imperatore Francesco I d'Austria e Federico Guglielmo III di Prussia. La Gran Bretagna era rappresentata da Lord Castlereagh e dal Duca di Wellington, l'Austria dal Principe di Metternich, la Russia dai Conti Capo d'Istria e Nesselrode, la Prussia dal Principe Hardenberg e dal Conte Bernstorff. Il Duca di Richelieu, per favore degli Alleati, era presente a nome della Francia. Dette circostanze sono state confermate dagli storici. Gli storici che hanno trattato detti argomenti sono stati a) Chapman Tim nell'

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
145 Mill Street, Qormi QRM 3108  
145 Mill Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443308 21498470 Mob: 99493286  
Email: notagius@malta.net



opera "Imperial Russia, 1801-1905", 2001. Routledge, b) Nolan Cathal J. nell' opera "The Greenwood Encyclopedia of International Relations: S-Z. The Greenwood Encyclopedia of International Relations, Cathal. 4", 2002. Greenwood Publishing Group, c) Palmer Alan (1974) nell' opera "Alexander I: Tsar of War and Peace." New York: Harper and Row. Ancora, detti storici hanno scritto che "A partire dal 1818, la visione di Alessandro incomincia a cambiare, nuovamente. Una cospirazione rivoluzionaria, tra gli ufficiali della guardia imperiale, ed un tentativo di rapirlo, mentre si reca al Congresso di Aix-la-Chapelle (sventato dai cavalieri del fedelissimo amico Fabian Gottlieb Von Bellingshausen), scuotono le fondamenta della sua visione del liberalismo. Al congresso, entra, fin dall'inizio, in stretto contatto con Metternich, e l'astuto austriaco è veloce ad approfittare del momento e dello stato psicologico dello zar. Non si tratta, comunque, di un voltafaccia improvviso. Infatti, benché allarmato dalle agitazioni rivoluzionarie, in Germania, Alessandro approva la protesta di Castlereagh, contro la politica di Metternich «governi alleati contro i popoli», come formulata nel decreto di Carlsbad, del luglio 1819, e depreca ogni intervento in Europa, di supporto «a coalizioni, il cui solo obiettivo sia l'assurda pretesa del potere assoluto». Lo zar dichiara, ancora, di credere in «libere istituzioni», ma con molti limiti. «La libertà», egli sostiene, «deve essere confinata nei

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
145 FALGO 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



giusti limiti. E, i giusti limiti della libertà, sono i principi dell'ordine». L'apparente trionfo del disordine, che segna le rivolte di Napoli e Piemonte, combinate con l'aumento di sintomi di scontento, in Francia, Germania e persino in Russia, completano la conversione autoritaria di Alessandro. Nella solitudine della piccola città di Troppau, dove, nell'ottobre 1820, i potenti d'Europa si danno convegno, Metternich trova la strada, per cementare la sua influenza sullo zar. Il momento è ormai propizio. In gennaio, Alessandro ha ancora ipotizzato una libera confederazione degli stati europei, simboleggiata dalla Santa Alleanza - in opposizione alla politica dittatoriale delle grandi potenze della Quadruplice Intesa - ed ha ancora contestato il diritto d'intervento negli stati sovrani. Il 19 novembre, con la firma del protocollo di Troppau, il principio dell'intervento, allo scopo di mantenere lo status quo, è definito." Ancora, "nell' autunno 1825, con la motivazione ufficiale di far cambiare clima all'imperatrice, la cui salute peggiora continuamente, si trasferisce a sud, dove già si trova il grosso dell'esercito russo. Quando ormai tutto sembra andare verso uno scontro tra Russia e Impero ottomano, Alessandro muore, improvvisamente, a Taganrog, il 1° dicembre 1825, ufficialmente per polmonite acuta. È stato ipotizzato, da alcuni, che, in realtà, Alessandro I non sia morto, ma abbia inscenato tale fatto, allo scopo di potersi ritirare a vita privata. Secondo una versione di tali dicerie, l'ex zar avrebbe vissuto ancora

Dr. ANTONIO AGIUS, L.L.D., F.R.C.S.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
15 Florio 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443803 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net



lunghi anni, sotto le spoglie di un monaco eremita, di nome Fomič o Kuzimič, vivendo a Tomsk, una città della Siberia, fino al 1864. Tale versione è riportata nel racconto, incompiuto, di Lev Tolstoj, Memorie postume dello zar Fedor Kuzimič. A supporto di tale teoria, suffragata anche dal maggior storico, vissuto in Russia, sotto il regno di Alessandro, Schilder, vi sarebbe, innanzitutto, il fatto che tutti erano a conoscenza delle crisi mistiche che, periodicamente, colpivano il sovrano che, più volte, avrebbe detto e scritto, ai conoscenti, di avere come unico desiderio di liberarsi dalla propria situazione, e fuggire dal mondo. La morte improvvisa, in un posto lontano dalla capitale e dalla Corte, il fatto che, chi l'ha visto morto, ha fatto fatica a riconoscere, in quel corpo, quello del sovrano, i rapporti anatomici, che non riportano lesioni, conseguenti a patologie pregresse di Alessandro, la deferenza che i successori di Alessandro I - Nicola I e Alessandro II - hanno, per tale monaco, e la testimonianza dell'ambasciatore inglese in Russia, che afferma di aver visto Alessandro I a bordo della nave dell'amico di sempre, il fedelissimo ammiraglio Fabian Gottlieb von Bellingshausen, dopo la sua presunta morte sono ulteriori elementi, su cui si basa la teoria di chi vuole Alessandro sopravvivere, almeno fino al 1836. Unico fatto certo è l'assenza delle spoglie dello zar, nella sua presunta tomba, aperta durante il periodo sovietico. La bibliografia ufficiale ci dice che "Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen in russo:

Dr. ANTONIAGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7 Mill Street, Gormi QRH 3108  
4F Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel: 21443808 21498470 Mob: 99493286  
Email: notagius@maitanet.net





Фаддеï Фаддеевич Беллинсгаузен - *Faddej Faddeevič Bellinsgauzen (Saaremaa, 20 settembre 1778 – Kronstadt, 13 gennaio 1852) è stato un esploratore e militare russo. È stato un ufficiale della marina russa e comandante della seconda spedizione russa che circumnavigò il globo. Durante la navigazione scoprì l'Antartide. Bellingshausen nacque sull'isola estone di Saaremaa, iniziò la sua carriera in marina a soli 10 anni diplomandosi 8 anni dopo presso l'Accademia navale di Kronstadt. Nel 1796 affrontò il suo primo viaggio per mare diretto in Inghilterra, nel 1797 entrò nella flotta russa con il grado di guardiamarina. Dal 1803 al 1806 prestò servizio sulla nave Nadežda e prese parte alla prima circumnavigazione russa del globo comandata da A. J. Von Krusenstern (Ivan Kruzenštern). Dopo il viaggio venne promosso e comandò diverse navi sia della flotta baltica sia della flotta del Mar Nero. Nel 1819 lo Zar Alessandro I autorizzò una spedizione nei mari del Sud. La spedizione era composta da due navi: la Vostok, una corvetta da 600 tonnellate e 117 uomini di equipaggio e la Mirnyj, un vascello da trasporto da 530 tonnellate comandato da Michail Petrovic Lazarev e con a bordo 72 uomini. Nella terza settimana di luglio salparono alla volta di Portsmouth, Bellingshausen si incontrò a Londra con il presidente della Royal Society, Sir Joseph Banks che 50 anni prima aveva navigato insieme a James Cook e fornì alla spedizione russa libri e cartine per la navigazione. Il 5 settembre del 1819 le navi*

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
146 Parnell Street, Qormi QRM 3108  
M: 21494808 21498470 Mob. 99493286  
E-mail: notajus@maltanet.net



lasciarono Portsmouth e alla fine dello stesso anno giunsero in vista della Georgia del Sud, da qui si diressero verso sud-est circumnavigando le isole Sandwich meridionali. Il 26 gennaio 1820 attraversò il Circolo Polare Antartico, il primo attraversamento dopo quello di Cook del 1773, dai diari di bordo risulta che il giorno seguente arrivò a 20 miglia dall'Antartide che avrebbe dovuto avvistare ma probabilmente scambiò per un iceberg. Il 22 febbraio le due navi incontrarono una tempesta molto forte che durò incessantemente per tre giorni con forti nevicite e il ghiaccio che congelava le cime e la velatura impedendo la visibilità, Bellingshausen decise quindi di fare rotta verso nord e l' 11 aprile 1820 la Vostok entrò nel porto di Sydney seguita otto giorni dopo dalla più lenta Mirnyj. Dopo un mese le due navi salparono per una crociera esplorativa nei mari dell' Oceano Pacifico tornando a Sydney dove gli giunse la notizia che William Smith, capitano di una baleniera britannica aveva avvistato un gruppo di isole sul 67° parallelo che chiamò isole Shetland Meridionali. Le due navi salparono l'11 novembre 1820 in direzione sud arrivando all'Isola Macquaire l'ultima settimana di novembre, le due navi oltrepassarono il Circolo Polare Antartico e il 21 gennaio avvistarono terra, un'isola che fu chiamata isola di Pietro I, il 28 gennaio avvistarono nuovamente terra, questa volta fu chiamata costa Alessandro, (l'attuale isola Alessandro) connessa con la terraferma tramite la banchisa. Bellingshausen si diresse poi

Dr. M. TONNE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Magistrate & Commissioner of Oaths  
100 Pitt Street, Gormi QLD 4108  
100 Pitt St, St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 4443808 21-99470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net.net



verso nord e arrivò a Rio de Janeiro in marzo. Il 4 agosto le due navi rientrarono a Kronštadt dopo due anni e 21 giorni di navigazione e con la perdita di tre uomini." A Bellingshausen sono intitolati: Mare di Bellingshausen, un mare dell'Antartide; l'Isola di Bellingshausen, un'isola nella Georgia del Sud; l'atollo di Bellingshausen (più noto, però, come Motu One): un'isola dell'arcipelago delle isole della Società; la Stazione di Bellingshausen una base antartica russa nell'Isola di Re George; le Isole di Faddej. Al ritorno della spedizione, nel 1821, lo Zar donò i territori scoperti dal Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen all'Ordine e trasformò l'Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio in Ordine Sovrano, per proteggere i possedimenti concessi dallo Zar all'Ordine medesimo. Nel trascorrere dei quasi due secoli, l'Ordine perse il controllo di gran parte del territorio del continente Antartico per questioni interne e per la difficoltà di difendere il proprio territorio dalle pretese territoriali di altre nazioni. La Gran Maestranza del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarticland e la Reggenza di Antarticland si sono trasmesse, secondo il suo diritto magistrale, attraverso i discendenti di Fabian Gottlieb Von Bellingshausen, fino a S.A.S. il Principe Hans Gottlieb, figlio di Vater F. Gottlieb. Nel 2007, il Principe Hans Gottlieb, figlio di Vater F. Gottlieb, nominò suo successore, il Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, nato a Terni (Italia) l' figlio di Mario e della Principessa Francesca Gottlieb Von Bellingshausen, quale quarantaduesimo

Dr. ANTOINE AGIUS L.L.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
Notary Street, Gormi QRM 3108  
Gormi, Malta  
Tel: 9443808 21498470 Mob: 99493285  
Email: notajus@malta.net



Gran Maestro del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarcticland e Reggente di Antarcticland. Ancora, in data 17 ottobre 2007, il detto Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, attraverso la Suprema Corte di New York, notificò al Segretario Generale delle Nazioni Unite la rinuncia, in favore dello Stato di Antarcticland, dei territori del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarcticland e precisamente quei territori compresi tra il Polo Sud ed il 60° S di latitudine e contenuti tra le longitudini 90° W e 135° W. In data 5 luglio 2011, il Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, con decreto motu proprio, statui di dividere in due settori amministrativi il territorio dello Stato di Antarcticland. Il primo settore fu chiamato Principato di Antarcticland, con capitale Capo Gott, ed al secondo settore fece assumere il nome di Principato del West Antarctic, con capitale Princeburg. Il detto Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, con dichiarazione giurata, in data 5 luglio 2011, e con firma dichiarata autentica dal notaio Antoine Agius di Malta, rinunciò irrevocabilmente ai suoi diritti sovrani sullo Stato di Antarcticland e trasferì detti diritti al Supremo Consiglio di Reggenza, composto dalle seguenti personalità: 1) S.A.S. il Principe Rolando

; 2) S.A.S. il Principe

Eugenio

3) S.A.S. il Principe Cesare

Foggia. Improvvisamente, in data 6 luglio 2011, in spregio alle leggi ed al potere indipendente e sovrano del detto Supremo

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7 Mill Street, Gormi QRM 3108  
466 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443908 21498479 Mob. 99483266  
Email: notagius@maltaeL.net



Consiglio di Reggenza, il nominato Rolando \_\_\_\_\_ facente  
funzioni di Presidente del precitato Consiglio, con un atto  
unilaterale ed arbitrario, assunse il titolo ed i poteri di Re di  
Antarcticland. In pari tempo, il Supremo Consiglio di Reggenza  
dello Stato di Antarcticland, con Decreto Legge 9 luglio 2012 n.  
1, statui, in danno del sig. Rolando \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, la confisca di tutti i suoi beni  
esistenti nel territorio dello Stato di Antarcticland; la perdita del  
titolo di principe e del trattamento di Sua Altezza Serenissima;  
l'assoluto divieto di fregiarsi delle insegne principesche; la  
revoca della *fons honorum*; la revoca dei titoli nobiliari da lui  
concessi in data anteriore al 23 novembre 2011; la revoca di tutte  
le sue cariche diplomatiche e politiche; la revoca della  
cittadinanza e la sua espulsione dal territorio dello Stato di  
Antarcticland. Inoltre, il detto Decreto Legge del 9 luglio 2012 n.  
1, statui, in danno della consorte e dei discendenti del detto  
Rolando Righetti, la revoca di tutti i titoli nobiliari e dinastici, la  
confisca di tutti i beni esistenti nel territorio dello Stato di  
Antarcticland e la revoca della cittadinanza.

..... "omissis" da questo punto della presente pagina,  
fino a tutta la pagina: 105 inclusa. -----



Dr. ANTONIO AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Mill No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443888 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltanel.net



..... "omissis" dalla precedente pag. 72 ----> fino a tutta la pag. n.: 105 e le righe omesse nella presente pagina n. 106 ----

CC) L' Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di Terra Santa, di cui si parla nella prima Crociata e da cui trae origine il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem \*World Confederation\*, fu fondato dal Beato Fra Gerardo de Sasso. L'Ordine, con i propri cavalieri, partecipò, nel 1099, alla riconquista di Gerusalemme ed il 15 febbraio 1113, per il suo esemplare comportamento nella vita di ogni giorno, ottenne pieno riconoscimento ed autonomia dalla Santa Sede, con la Bolla "Pie Postulatio Voluntatis" di Papa Pasquale II. I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme furono a Cipro, a Rodi ed a Malta. Dopo la presa dell'isola di Malta da parte di Napoleone Bonaparte, la maggior parte dei cavalieri chiese ed ottenne la protezione dello zar di Russia Paolo I, il quale fu nominato 72° Gran Maestro del Sovrano Ordine. Dopo la morte dello zar Paolo I (1801), il di lui figlio, Alessandro I,

Dr. ANTONIO AGIUS, LL.  
Notary Public & Commissioner  
7, Mill Street, Qormi QR  
196 FALLEN, St. Lucia Street, Valletta V. T 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 9945329  
Email: notagius@malta.net



essendo di religione ortodossa, restituì le insegne dell' Ordine al Papa, non volendo mantenere diritti ereditari su un Ordine costituito da cavalieri di religione cattolica. Dopo la stipula del Trattato di Aniens (1802), fu promulgata dai cavalieri una nuova costituzione dell' Ordine, nella quale si confermarono i diritti di pretesa del **SMOM** sull'isola di Malta. In data 25 Giugno 1955, S.A.R. il Principe Nicola de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille, in qualità di Protettore Gran Maestro, Jus Sanguinis, Magestatis et Honorum, dei Priorati Riuniti Autonomi e delle Commende Ereditarie del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, iniziò a determinare una politica di riunificazione di tutti i rami dell' Ordine di Malta, che si erano formati dopo la rinuncia alla gran maestranza dello zar Alessandro I. Tale politica di riunificazione ebbe successo. Infatti, l' Unione Mondiale dei Priorati Autonomi elesse Gran Maestro dell' Ordine riunificato il menzionato Principe Nicola de Ligny-Luxembourg di Lascaris Ventimiglia dell'antica Dinastia Ardenne-Lorena. Il 25 giugno 1955, i Priorati Autonomi Riuniti e le Commende Ereditarie del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato anche di San Giovanni d'Acri, di Cipro, di Rodi e di Malta, vennero incorporati nella Federazione dei Priorati Autonomi. Il 25 Luglio 1955, S.A.R. il Principe Nicola approvò la Costituzione di detta Federazione. In data 3 Agosto 1962, il Gran Cancelliere Ereditario del Sovrano Ordine di Cipro, di Rodi e di Malta, S.E. Conte Michele Paolo Pietro De Valitch,

\*) **Errata corrigere**  
**Deve intendersi:**

**S.O.S.J.J.**

in quanto lo SMOM verrà costituito in seguito, cioè solo l'anno dopo

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Barmī QRM 3108  
16 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@naitanet.net



si sottomise al Gran Maestro della Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi. In data 22 Febbraio 1966, S.A.R. il Principe Nicola istituì, nella Città di New York, la Sede Magistrale della Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi. Negli anni 1978-1979, la Federazione ottenne riconoscimenti ufficiali dal Michigan, (12 giugno 1978) e dallo Stato di Washington, (1 gennaio 1979). Dopo la morte del Patriarca Lorenzo Michel Pierre de Valitch e fino al 2009, l'Ordine fu retto da un luogotenente pro-tempore. Il 28 gennaio 2009 vennero convocati, in Roma, tutti i cavalieri della Federazione, già nominati, nel periodo 1986-1992, dal Patriarca Lorenzo Michel Pierre, i quali elessero Luogotenente Generale dell'Ordine, S.E. Gran Bali d'Ambasceria, Cav. Dr. Cesare , che è stato elevato, dal *Sinodo della Pace*, in data 1 giugno 2009, al grado di Gran Maestro della precitata Federazione. Il Gran Maestro Cesare ha approvato, in data 23 ottobre 2009, con decreto motu proprio, l' "*Exarchate of Europe and Russia, FEDAP-SOSJJ \*Knights of Malta\* (U.S. Priorate, NY) Inc.*". In detto esarcato sono confluiti la *The Federation of the Autonomous Priorities of the Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta*", la *Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi dell'Esarcato di Europa e di Russia ed i Priorati indipendenti*. Nei giorni 6-7 ottobre 2012, in occasione del "*Sinodo di incorporazione*", venne confermato Gran Maestro dell'Ordine il Principe Cesare e l'Ordine medesimo ha assunto la denominazione di Sovereign

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21413806 21498470 Mob. 99493286  
Email: notlagius@maltanet.net





Order of Saint John of Jerusalem \*World Confederation\*  
(Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, St. Petersburg). In data 11  
febbraio 2013, con decreto legislativo n. 1/2013 sull'ordinamento  
costituzionale dello Stato di Antarticland, è stata legittimamente  
riconosciuta al Sovereign Order of Saint John of Jerusalem  
\*World Confederation\* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, St.  
Petersburg) l'indipendenza dallo Stato di Antarticland e la sua  
proprietà piena ed esclusiva sul Principato di New Malta (ex  
Burke Island, 73° 07'S, 105° 06' W).

..... "omissis" da questo punto della presente pagina,  
fino a tutta la pagina: 116 inclusa.-----

Dr. ANTONIO AGIUS, L.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
146 Pitt Street, Gormi QRS 3108  
Tel. 21443808 21496470 Mob. 95453286  
Email: notagius@maltanet.net



..... "omissis" dalla precedente pag. 109 -----> fino a tutta la pag. n.: 116 e le righe omesse nella presente pagina n. 117 ----->

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.B., F.I.C.J.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gornji Qrtaq 3108  
MILITARY STREET, VALLETTA VLT 1103  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 95493217  
Email: notagius@maltanet.net



**BB) – Accerta e dichiara** che il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem “World Confederation”, conformemente all' VIII Disposizione Finale della Costituzione dello Stato di Antarcticland, è soggetto di diritto internazionale indipendente, in tutto uguale ad uno Stato estero, e proprietario pieno ed esclusivo del Principato di New Malta (ex Burke Island, 73° 07'S. 105° 06' W).

**CC) – Dispone** l' esecuzione, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale ed a cura e spese della parte interessata, del-

la presente sentenza, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.

**DD) – Ordina** all' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa di pagare le spese e gli onorari sostenuti per dare esecuzione alla convenzione stipulata, in data 20 aprile 2013, registrata nello Sportello di \_\_\_\_\_ dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_ in data 24 aprile 2013, al n. \_\_\_\_\_, serie 3, tra l'Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa e LL.LL.AA.SS. Cesare

\_\_\_\_\_, in qualità di rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarticland, conformemente al paragrafo o) di detta convenzione.

**EE) – Ordina** all' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa di pubblicare, a cura ed a spese dello Stato di Antarticland, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'estratto per copia conforme all'originale della presente sentenza divenuta irrevocabile.

Ragusa, li 10 giugno 2013

1. Avv. Michele \_\_\_\_\_

Presidente

2. Avv. Giovanni \_\_\_\_\_

Giudice

3. Avv. Manuela \_\_\_\_\_

Giudice



Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Qormi QRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1103  
Tel. 21443005 21443000 Mob. 99433285  
Email: notarius@maltanet.net

si allega:

- 1) originale del compromesso stipulato in data 20 aprile 2013, registrato nello Sportello di \_\_\_\_\_ dell'Agazia delle Entrate - Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_, in data 24 aprile 2013, al n. \_\_\_\_\_, serie 3;
- 2) atto di accettazione di mandato arbitrale;
- 3) delibera di determinazione, ex art. 816 c.p.c., della sede dell'arbitrato;
- 4) conferimento delega, ex art. 816 ter, primo comma, c.p.c. agli atti di istruzione.

Ragusa, li 10 giugno 2013

Avv. Michele

Avv. Giovanni

Avv. Manuela

Presidente

Giudice

Giudice



Dr. ANTOINE AGIUS-LEO, Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
11, Mill Street, Carmil Quay 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@maltonet.net

Sentenza depositata  
il 20 GIU 2013  
nella Cancelleria  
della Corte Europea di  
Giustizia Arbitrale di Ragusa  
Il Cancelliere  
Uff. Dott. Pietro Mingo



AC

**Deposito di Atto Originale**

Io qui sottoscritto Dott. CESARE \_\_\_\_\_,  
elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto, per l'Europa, presso lo Studio  
del Notaio Antoine Agius, corrente in \_\_\_\_\_ — Valletta  
(Malta), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato di Antarcicland,

**DEPOSITO**

originale della sentenza di primo grado, iscritta al n. 3/2013 del Registro Generale  
della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Ragusa, nella  
Via \_\_\_\_\_, in data 10 giugno 2013, dal Tribunale Civile Internazionale –  
Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avente gli  
effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex  
art. 824 bis c.p.c.

In fede.

Valletta (Malta), li

4-7-13

Dott. Cesare

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
1, Mill Street, Valletta, Malta  
146 Flat No 2 St. Louis Street, Valletta T 1183  
Tel. 21443888 21498470 Mob. 95 4200  
Email: notagius@malta.net

La presente documentazione in copia, formata di: no 121  
pagine scritte e di num 120 pagine annullate e'  
conforma alle original documenti depondate e registrate  
nei miei atti oggi il 4da Luglio 2013 secondo le  
leggi di Malta



Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.  
Notary Public & Commissioner of Oaths  
7, Mill Street, Gormi GRM 3108  
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183  
Tel. 21443908 21498470 Mob. 99493286  
Email: notagius@malta.net

### Legalisation Certificate

For the legalisation of the signature  
of: **Dr. Antoine Agius**  
Notary Public  
Same

Ministry of Foreign Affairs, Valletta


Malta Dated: **05 JUL 2013**

No: **88119**

Seal / Stamp



**Paul Radmilli**  
Legalisation Officer



### Apostille Certificate

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: **Malta**  
This public document
2. has been signed by **Dr. Antoine Agius**
3. acting in the capacity of **Notary Public**
4. bears the seal / stamp of  
**Same**
- Certified
5. at **Ministry of Foreign Affairs, Valletta**
6. the **05 JUL 2013**
7. by **Paul Radmilli**  
Legalisation Officer
8. No: **189133**
10. Signature

